1865

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 182

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Martedì 25 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Seguito del Regolamento per la esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi.

(Vedi numero 181.)

TITOLO VI.

DELL'ESPORTAZIONE.

Art. 51. L'esportazione per l'estero dei tabacchi fabbricati e dei sali, così dalla terra ferma come dalle isole di Sicilia e Sardegna, è esente da dazio, salvo però le eccezioni stipulate, mediante speciali convenzioni cogli appaltatori delle saline.

Art. 52. L'esportazione dei tabacchi nazionali in foglia dai luoghi soggetti a privativa si farà solamente col mezzo delle Dogane marittime indicate dall'articolo 41, e sopra bastimenti di portata superiore alle 50 tonnellate.

TITOLO VII.

CIRCOLAZIONE, DEPOSITO E CABOTTAGGIO.

Art. 53. Il trasporto dei tabacchi che si immettono dall'estero per uso personale, deve farsi in cassette o pacchi col sigillo della Dogana, da conservarsi fino alla destinazione, quando la quantità superi un chilogramma.

In difetto di ciò la bolletta consegnata giusta l'articolo 11 della legge non sarà valida a coprire il genere.

Art. 54. La bolletta comprovante il pagamento dei diritti pei tabacchi esteri immessi per uso personale, deve essere intestata al nome di chi li trasporta o li custodisce, o di colui che sia al servizio del proprietario, o provi averne ricevuto l'incarico dal proprietario.

Non sarà valida una bolletta che fosse intestata ad altro nome, o pella quale fosse scaduto un mese dalla sua data, pei tabacchi che possono introdursi in quantità maggiore di cinque ettogrammi, o fossero scaduti sei mesi pei tabacchi che possono introdursi in quantità maggiori.

Art. 55. I sali e i tabacchi spediti ai magazzini di spedizione e di vendita, o somministrati da questi ultimi ai rivenditori, dovranno sempre essere accompagnati dalle bollette di spedizione o di vendita prescritte, secondo i casi, da speciali disposizioni. Tali bollette terranno luogo della bolletta prescritta pel trasporto di tali generi dagli articoli 13 e 14 della legge sulle privative. Le medesime non possono servire per iscopi diversi da quelli pei quali furono emesse.

Art. 56. Pei sali e tabacchi nazionali acquistati per proprio uso dai privati, in quantità vincolata a documento, sarà data una particolare bolletta di circolazione e di deposito che accompagnerà il genere fino al luogo di destinazione, e che ne legittimerà il deposito nel luogo stesso.

La bolletta sarà intestata al nome di chi acquista il genere, o del suo domestico o di altro suo agente conosciuto a cui ne abbia dato l'incarico.

Una bolletta intestata ad altro nome non potrà servire a giustificazione del trasporto o del deposito dei generi trovati.

Art. 57. Pei sali e tabacchi venduti direttamente dal Magazziniere o dallo spacciatore allo ingrosso nei casi dalla Legge permessi, la bolletta sarà dal medesimo rilasciata con indicazione della data e del numero della bolletta di vendita sotto cui ne è stato pagato il prezzo.

Pei sali e tabacchi venduti dai Rivenditori, la bolletta sarà data o dalla Dogana, o dal Magazziniere delle privative o dallo spacciatore allo ingrosso più prossimi, dietro presentazione del certificato del Rivenditore presso il quale sono stati acquistati i generi.

Con Decreto ministeriale si potranno autorizzare altri Uffici a dare tali bollette.

Pei sali a prezzi di eccezione le bollette saranno rilasciate anche dai Rivenditori che ricevessero dal Direttore Generale delle Gabelle speciale autorizzazione di venderli.

Prima di consegnare la bolletta, sarà accertato che i generi esistono presso chi ne fa domanda, che sono provenienti dalla Regìa dello Stato, e che i tabacchi od i sali raffinati trovansi involti e custoditi nel modo e nello stato in cui si vendono dall'Amministrazione.

Art. 58. Nella bolletta di circolazione e di deposito che si consegna, in conformità alle precedenti disposizioni pei sali e pei tabacchi nazionali, sarà indicato il luogo di destinazione ed il termine realmente necessario per giungervi avuto riguardo alla strada da percorrere ed ai mezzi di trasporto.

In detta bolletta s'indicherà pure il tempo durante il quale essa varrà per deposito; tempo che non potrà mai eccedere i quattro mesi pel sale, e che potrà essere indeterminato per i tabacchi nazionali. Nel termine fissato pel deposito non verrà calcolato il tempo fissato pel trasporto.

Art. 59. Il possessore di sali e di tabacchi nazionali, il quale da un luogo volesse trasportarli ad un altro dovrà farne dimanda al prossimo Ufficio autorizzato a rilasciare le suddette bollette, presentando la bolletta di circolazione e di deposito che copre i generi.

L'Ufficio suddetto, se nulla si oppone, rende valida la bolletta pel trasporto al nuovo luogo di destinazione nel modo accennato all'articolo precedente.

Però non darà il permesso del trasporto, qualora il termine per la validità della bolletta fosse scaduto.

Le stesse formalità saranno adempiute per ogni successivo trasporto.

Art. 60. Sono sottoposti a bolletta di cauzione i tabacchi che si trasportano in cabottaggio da un punto all'altro della Sicilia, non che i sali che dalla Sardegna, ed i sali e tabacchi che dalla Sicilia si spediscono nelle altre isole e nel continente.

Ne sono esenti le quantità di tabacco non maggiori di due chilogrammi.

Le Dogane di Sicilia non daranno bollette di cauzione pei tabacchi in foglia o lavorati, se non pei porti indicati all'articolo 30 del presente Regolamento, salvo il caso che l'Amministrazione faccia spedizioni per proprio conto.

Pei tabacchi destinati ad uso privato, ed in quantità superiore a due chilogrammi, saranno date bollette di cauzione anche per le Dogane autorizzate alla relativa importazione.

La cauzione deve darsi pel prezzo di vendita, secondo le tariffe, e per le relative multe.

I detti Uffici e quelli della Sardegna non daranno le bollette di cauzione pei sali, senza il permesso del Direttore Generale delle Gabelle, e con le norme che saranno dal medesimo stabilite.

Art. 61. È pure soggetto a bolletta di cauzione il trasporto in cabottaggio di tabacchi nazionali in foglia dall'uno all'altro dei porti indicati nell'articolo 30.

Art. 62. I tabacchi nazionali lavorati che vanno in cabottaggio tra i vari porti del continente o delle isole dove è vigente la privativa, dovranno trovarsi nei pacchi con cui vengono messi in vendita dalle manifatture nazionali, e i recipienti che li contengono dovranno essere piombati dalla Dogana.

Saranno inoltre detti tabacchi accompagnati dalla bolletta di circolazione che si dà nei modi prescritti dai precedenti articoli, la quale terrà luogo di *lascia-passare*, e dovrà al momento dell'imbarco riportare il *visto imbarcare*.

Non è soggetto a bolletta il tabacco nazionale che seco trasportano i viaggiatori per proprio uso in quantità non superiore a 2 chilogrammi.

Art. 63. Non è permessa la circolazione dei sali con barche lungo i lidi del mare, le sponde dei laghi e fiumi promiscui, tranne che pel servizio dell'Amministrazione delle privative, o pei sali destinati alle rivendite, il trasporto dei quali sarà fatto in sacchi piombati e accompagnati dalla bolletta di vendita e dal *lascia-passare*.

Art. 64. La formalità del piombamento prescritta dal precedente articolo 62, pei trasporti da un porto all'altro del Regno, è applicabile tanto ai tabacchi nazionali quanto agli esteri, ai tabacchi che si levano dai depositi come a quelli che escono dai porti senza essere stati scaricati, o dopo essere stati trasbordati.

In questi due ultimi casi, sulla domanda del Capitano o dello speditore, il piombo dovrà essere applicato a bordo dei bastimenti.

Se i tabacchi sono esteri, si dà la bolletta di cauzione, qualunque sia la portata del bastimento nel quale sono caricati.

TITOLO VIII.

DEPOSITO DEL SALE NELLA SICILIA.

Art. 65. I permessi che i Direttori delle Gabelle daranno, a norma dell'art. 17 della Legge, per depositi di sali nelle zone doganali delle provincie di Siracusa, Catania e Messina, e nelle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, saranno accordati su regolare domanda fatta in carta con bollo, ed indicante:

1° Il nome, cognome e domicilio del richiedente.

2° Il luogo dove intende di tenere il deposito.

3° La quantità massima del sale che vuole tenere in deposito.

Tali permessi non saranno però conceduti a chi fosse stato condannato per contrabbando prima che dalla condanna non siano scorsi cinque anni.

Sarà negato il permesso quando si tema che il deposito possa servire al contrabbando o si intenda stabilirlo presso il lido del mare.

Il permesso dura un anno e può rinnovarsi; sarà dato in iscritto, e conterrà tutte le cautele necessarie ad impedire le estrazioni furtive.

I locali di deposito avranno una sola porta, e le finestre saranno munite di barre e grate in ferro.

Art. 66. Presso l'Ufficio doganale, o in mancanza di questo presso il più vicino posto d'osservazione, sarà tenuto un registro dei permessi e delle quantità accordate per deposito.

I proprietari dei depositi notificheranno ai detti Uffizi e posti tutti i movimenti d'entrata e d'uscita del sale per le annotazioni sui registri. Con la denuncia d'uscita s'indicherà la destinazione del sale.

Tutte le immissioni del genere nei depositi si faranno in presenza degli agenti doganali, i quali avranno sempre dritto di verificare lo stato dei depositi secondo gli ordini ricevuti dai loro Capi rispettivi.

Art. 67. Ogni contravvenzione che importi una multa maggiore di trecento lire, fa decadere dal permesso di deposito.

TITOLO IX.

DEI MAGAZZINI E DELLE RIVENDITE

CAPO I.

Art. 68. Pel servizio delle privative vi saranno, oltre i magazzini di deposito dei tabacchi greggi per le manifatture, regolati dal Decreto Reale 22 gennaio 1865:

1° Magazzini di spedizione dei tabacchi lavorati;

2° Magazzini di spedizione dei sali;

3° Magazzini di vendita dei sali e tabacchi;

4° Spacci all'ingrosso dei sali e tabacchi.

Per eccezionali condizioni di servizio i magazzini di vendita potranno essere incaricati della spedizione dei sali e dei tabacchi.

I magazzini dipenderanno immediatamente dal Direttore delle Gabelle, nel cui compartimento si trovano.

Art. 69. I magazzini di spedizione dei tabacchi lavorati ricevono i generi dalle manifatture dello Stato, e li distribuiscono ai magazzini di vendita ed agli spacciatori allo ingrosso che sono nella rispettiva circoscrizione.

Quelli di spedizione dei sali sono provveduti o dalle saline dello Stato o da coloro con cui il Governo avesse stipulato contratti di fornitura.

Gli accennati magazzini somministrano il sale ai magazzini di vendita ed agli spacciatori allo ingrosso.

I magazzini di vendita e gli spacciatori allo ingrosso provvedono i generi ai rivenditori di un determinato circondario.

Art. 70. I magazzini delle privative rimarranno aperti nelle ore consuete, secondo gli usi locali, salvo le modificazioni prescritte dal Direttore Generale delle Gabelle.

Art. 71. Il numero e la sede dei magazzini e degli spacci allo ingrosso dei sali e dei tabacchi saranno determinati con Decreto Reale.

Per Decreto Reale si potranno sopprimere, o concentrare i magazzini e gli spacci allo ingrosso già esistenti od instituirne nuovi secondo i bisogni del servizio.

Art. 72. Pel servizio dei magazzini vi saranno magazzinieri, verificatori, commessi e pesatori.

In ogni magazzino vi sarà un magazziniere.

I verificatori ed i commessi sono destinati in servizio dei magazzini di spedizione dei tabacchi e dei sali, in quelli di vendita dei sali, e in altri principali magazzini di vendita de' tabacchi e dei sali.

I pesatori sono applicati ai magazzini di spedizione dei sali.

I magazzinieri saranno nominati per Decreto Reale.

Il Ministro delle Finanze nomina i verificatori.

Il Direttore Generale delle Gabelle nomina i commessi ed i pesatori.

La destinazione dei magazzinieri vien fatta dal Ministro, quella degli altri impiegati e dei pesatori dal Direttore Generale delle Gabelle.

Art. 73. I magazzinieri di spedizione dei tabacchi e dei sali e quelli di vendita dei sali avranno uno stipendio fisso ripartito che sarà di quattro classi, cioè di lire 4,000, 3,500, 3,000 e 2,600.

Gli altri magazzinieri saranno pagati a soldo fisso e ad aggio commisurato soltanto sulla vendita dei tabacchi. Il soldo fisso sarà di due classi di lire 1,200 e lire 1,000. Avranno il soldo della prima classe quelli che giusta l'articolo 80 sono tenuti a prestare la cauzione di lire 20,000, o che oltre alla vendita sono incaricati della spedizione dei sali o dei tabacchi, o del deposito delle polveri da fuoco. Agli altri sarà corrisposto quello della seconda classe.

L'aggio sarà in ragione di

Lire 2 per 100	sulle prime	. . . L.	50,000
Lire 1 id.	dalle 50,000	alle »	100,000
Lire 1/2 id.	dalle 100,000	alle »	200,000
Lire 1/4 id.	dalle 200,000	alle »	500,000
Lire 1/8 id.	sulle somme maggiori.		

Non avranno però diritto ad aggio pel servizio della spedizione dei tabacchi che per avventura fosse concentrato in quello di vendita.

I verificatori ed i commessi avranno uno stipendio fisso che sarà di tre classi, e cioè di lire 2,000, 1,800 e 1,600 pei verificatori, e di lire 1,500, 1,200 e 1,000 pei commessi.

I pesatori avranno uno stipendio fisso che sarà di quattro classi, di lire 1,000, 900, 800 e 720.

Art. 74. Ai magazzinieri di spedizione dei sali sarà accordato un compenso di lire 5 per ogni 1000 quintali di sale pel servizio di facchinaggio nell'interno dei magazzini.

Agli altri magazzinieri sarà corrisposta un'indennità annua pel facchinaggio, per la pesatura e distribuzione dei generi, per le spese d'ufficio e pel trasporto del danaro.

Tali indennità saranno fissate dal Ministro delle finanze.

Nelle indennità per la pesatura, distribuzione e facchinaggio si comprenderà:

a) La pesatura dei sali e dei tabacchi che si immettono nei magazzini;

b) L'apertura delle casse e il collocamento dei tabacchi negli scaffali.

c) La distribuzione dei tabacchi a rivenditori;

d) Il facchinaggio nell'interno del magazzino per la vendita del sale;

e) La pesatura del sale che si spaccia ai rivenditori, o ad altre persone.

Nelle spese d'ufficio saranno comprese quelle necessarie:

a) Alla polizia, illuminazione e riscaldamento dei locali;

b) Agli oggetti di cancelleria;

c) Agli utensili necessari pel movimento dei sali e dei tabacchi nei magazzini, in quanto non sieno a carico degl'imprenditori dei trasporti.

La indennità pel trasporto del danaro sarà accordata ai soli magazzinieri di vendita che non si trovano nella località, ove ha sede l'Ufficio in cui fanno il versamento.

Il Direttore Compartimentale delle Gabelle potrà, per gravi motivi, esigere dal Magazziniere il licenziamento di qualcuna delle persone da lui addette al servizio del magazzino.

Art. 75. Saranno a carico delle Finanze dello Stato il trasporto dei generi ai magazzini di spedizione ed a quelli di vendita ed agli spacci allo ingrosso, come pure la provvista e la manutenzione dei locali, mobili, i pesi, i sacchi e le casse pel servizio dei magazzini stessi.

Art. 76. Agl'impiegati a stipendio fisso nominati magazzinieri a stipendio fisso ed aggio, ed ai magazzinieri di questa categoria trasferiti ad altra residenza verranno corrisposti, oltre il nuovo stipendio, due terzi degli aggi fissati nel decreto di nomina o di tramutamento, e ciò dall'epoca stabilita per la decorrenza del nuovo stipendio fino all'effettiva assunzione del posto.

Art. 77. In caso di vacanza di un posto di magazziniere retribuito in tutto od in parte ad aggio, il reggente conseguirà le indennità fissate pel facchinaggio, per le spese d'ufficio pel trasporto del danaro, ed un terzo degli aggi per le spese che sono compensate sugli aggi stessi.

Tale misura di compenso verrà pure attribuita all'impiegato nominato ad altro impiego, oppure collocato a riposo, pel tempo che, dalla decorrenza del nuovo stipendio o della pensione, per esigenze di servizio continuasse a fungere quale magazziniere.

Art. 78. Gli spacci all'ingrosso saranno conferiti dal Ministro delle Finanze ed i titolari non avranno carattere d'impiegato dello Stato.

La loro opera sarà retribuita mediante la corresponsione degli aggi sulla vendita dei tabacchi nelle misure fissate pei magazzinieri, la indennità di cinquanta centesimi per ciascun quintale metrico di sale che somministreranno ad altri rivenditori, non che mediante la concessione della minuta vendita dei generi di privativa nel locale dello spaccio, alle condizioni fissate dalla tariffa dei rivenditori.

Saranno a loro carico le spese d'ufficio, di facchinaggio, di distribuzione e pesatura dei generi, la provvista del locale dei mobili ed attrezzi d'ufficio.

Art. 79. I magazzinieri di spedizione e di vendita dei sali, non che gli spacciatori all'ingrosso, saranno esonerati dal rispondere di un quarto di chilogramma per ogni quintale di sale che ricevono in magazzino.

Pei maggiori cali sono risponsabili solidariamente i Magazzinieri, i Verificatori e gli spacciatori all'ingrosso, i quali ne pagheranno il prezzo di tariffa.

Allo incontro pei minori consumi sarà accordato un compenso di lire 4 per ogni quintale metrico nei magazzini di vendita incaricati anche della spedizione dei sali, e di lire 6 in quelli di sola vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.

Il compenso sarà ripartito per due terzi al Magazziniere, e per un terzo al Verificatore. Non trovandosi addetto al magazzino un Verificatore si devolverà a totale beneficio del Magazziniere.

Nessun compenso sarà concesso pei minori consumi nei magazzini di sola spedizione.

Art. 80. I Magazzinieri, i Verificatori, e gli spacciatori all'ingrosso, dovranno dare cauzione mediante rendita al cinque per cento intestata al nome dell'impiegato, dello spacciatore e del loro fideiussore, ed inscritta sul gran Libro del Debito Pubblico dello Stato, calcolata al pari, o con somma da investirsi nella Cassa dei Depositi e Prestiti. La somma capitale, alla quale devono ammontare le cauzioni, sarà:

a) Pei magazzini di spedizione dei sali o dei tabacchi, e per quelli di vendita dei sali di

L. 15,000	se sono di	I^a	classe.
» 12,000	id.	II^a	id.
» 9,000	id.	III^a	id.
» 6,000	id.	IV^a	id.

b) Pei magazzini di vendita dei tabacchi o dei sali e tabacchi di

L. 20,000	se le riscossioni	superano	L. 500,000
» 15,000	id.	sono da	L. 200,000 a 500,000
» 10,000	id.	id.	» 100,000 a 200,000
» 8,000	id.	id.	» 70,000 a 100,000
» 6,000	id.	id.	» 50,000 a 70,000
» 4,000	id.	id.	» 30,000 a 50,000
» 3,000	id.	non superano	le L. 30,000.

c) Pei Verificatori di

L. 5,000	se sono di	I^a	classe.
» 4,000	id.	II^a	id.
» 3,000	id.	III^a	id.

La cauzione dovrà essere vincolata anco per gli altri uffici contabili a cui si destinasse l'impiegato.

d) Per gli spacciatori all'ingrosso in una somma corrispondente all'importo della dotazione che per ciascun spaccio verrà determinata dal Direttore Generale delle Gabelle.

Art. 81. I magazzinieri, i verificatori e gli spacciatori all'ingrosso prima d'assumere le funzioni debbono provare d'avere prestato o completata la cauzione.

L'impiegato che non adempie a tale obbligo, potrà essere immesso nel posto provvisoriamente, e quando entro tre mesi dalla data del Decreto di nomina provi d'avere adempiuto a tale obbligo sarà riguardato come immesso definitivamente sino dal momento dell'assunzione delle sue funzioni.

Per motivi speciali il Direttore Generale delle Gabelle potrà prorogare a sei mesi il termine suaccennato. Però durante la proroga, lo stipendio e gli aggi del magazziniere, e lo stipendio del verificatore saranno diminuiti del quinto fino alla prestazione o al completamento della cauzione.

Trascorso il tempo di prima concessione o dell'accordata proroga senza che siasi prestata o completata la cauzione, il titolare che vi era obbligato verrà dispensato dal servizio.

Art. 82. Il magazziniere è il capo dell'ufficio. Da lui dipendono gl'impiegati ed i pesatori applicati al magazzino. Tale dipendenza però rispetto ai verificatori si limita alla disciplina ed all'ordine del servizio.

Il magazziniere corrisponde col Direttore delle Gabelle da cui dipende.

I magazzinieri a cui sono commesse le spedizioni dei tabacchi e dei sali carteggiano con tutti i magazzinieri della loro circoscrizione incaricati della vendita, e cogli Stabilimenti di produzione ai quali sono aggregati.

Art. 83. In caso d'assenza o d'impedimento il magazziniere sarà surrogato dal verificatore, ed in mancanza di questo dal commesso.

Art. 84. Il magazziniere risponde del buon andamento del servizio del magazzino e della retta applicazione delle relative disposizioni.

Egli sarà sempre presente all'apertura ed al chiudimento dei magazzini.

Il magazziniere ha la custodia dei locali, dei mobili, dei generi e degli attrezzi d'ufficio. Custodirà i danari, i registri e le stampe rispondendo di ogni mancanza.

Veglierà all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali dei fornitori e degl'imprenditori dei trasporti.

Sarà responsabile per l'opera di quegli agenti che deve procurarsi colle indennità che gli sono assegnate, dovrà tenere i magazzini costantemente provvisti di generi nella misura determinata dal Direttore Generale delle Gabelle, e verserà gl'introiti nelle Tesorerie ogni qual volta superino l'importo della cauzione prestata, ed in tutti i casi almeno una volta al mese.

In generale esso dovrà uniformarsi alle istruzioni e regolamenti di Contabilità, e prendere l'iniziativa per ogni provvedimento che riguardi il buon andamento del servizio del magazzino.

Mancando a tali obblighi esso dovrà sottostare a tutte le conseguenze dell'ommissione.

Art. 85. La somministrazione dei generi dai magazzini di spedizione a quelli di vendita, dovrà farsi nelle misure dei preventivi annuali e sulle richieste dei magazzini di vendita.

Là dove sono concentrati il magazzino di spedizione con quello di vendita, le due gestioni devono essere tenute separate, osservandosi per l'una e per l'altra le rispettive prescrizioni.

Art. 86. È vietato ai Magazzinieri, agli Impiegati ed Agenti di estrarre dai magazzini generi di privativa per loro uso particolare o domestico, ancorchè ne pagassero il prezzo.

Art. 87. I Magazzinieri non daranno ai rivenditori generi a credito, ma ne esigeranno il prezzo stabilito dalle leggi, e per ogni consegna dovranno dare ai rivenditori le bollette comprovanti il pagamento del prezzo. Nessuna quantità di generi può uscire dal magazzino senza la prescritta bolletta.

Art. 88. È proibito ai Magazzinieri di pretendere dai rivenditori alcun compenso per le spese di facchinaggio o di pesatura dei generi. Essi non potranno ingerirsi nè direttamente, nè indirettamente in ciò che riguarda il trasporto dei generi dal magazzino alle rivendite.

Art. 89. Il Verificatore controlla le operazioni del magazzino, ed assiste il Magazziniere nella tenuta dei registri, riscontra tutte le contabilità, firma anch'esso le carte contabili, sussidia il Magazziniere onde il servizio proceda regolarmente secondo il prescritto dai regolamenti e dalle istruzioni; tiene una seconda chiave dei magazzini, e riferisce direttamente alla Direzione Compartimentale delle Gabelle gli abusi ed i difetti che venisse a scoprire.

È solidariamente responsabile col Magazziniere del regolare andamento del servizio nei magazzini, della conservazione e custodia dei locali, dei mobili, dei generi e degli attrezzi di ufficio.

In caso d'assenza o d'impedimento, il Verificatore è surrogato dal Commesso più anziano. In mancanza di Commessi le sue funzioni vengono concentrate nel Magazziniere.

Ogni qual volta un Verificatore stia assente per più di otto giorni dall'uffizio anco con permesso, il direttore compartimentale ne avvertirà la Direzione generale delle Gabelle.

Art. 90. Il Commesso assiste il Magazziniere ed il Verificatore nelle loro operazioni, tiene le scritturazioni e prepara le carte contabili.

Art. 91. Il pesatore verifica il peso dei sali che vengono introdotti nei magazzini di spedizione e che ne sono estratti, ed è personalmente responsabile della esattezza delle sue operazioni.

Può essere preposto alla custodia della porta d'ingresso nei magazzini medesimi.

Art. 92. Al personale dei magazzini di privativa sono applicabili le disposizioni disciplinari stabilite per gli impiegati delle dogane.

Art. 93. Il Magazziniere, nel cui magazzino venissero presentati generi che egli credesse avariati o di cattiva qualità, prima di riceverli potrà richiedere che sia redatto un verbale al quale interverranno egli od un suo incaricato, il conduttore, un membro della Giunta municipale destinato dal Sindaco, un Ispettore o Sotto-ispettore o l'Ufficiale delle Guardie doganali quando si trovino nel luogo.

Omettendo questa formalità, il Magazziniere nulla avrà a pretendere per la cattiva qualità o avarìa dei generi ricevuti. L'Ispettore o il Sotto-ispettore se non è occupato in altro servizio dovrà intervenire alle immissioni dei sali nei depositi.

Art. 94. Se durante il trasporto, i generi di privativa soffrissero avarìe per caso fortuito, o deteriorassero per negligenza del conduttore, o se questi si permettesse di adulterarli, se ne farà processo verbale come all'articolo precedente.

Nel primo caso il Direttore può disporre il rinvio dei generi al deposito. Negli altri due casi saranno trattenuti e si procederà contro l'appaltatore del trasporto salvo gli effetti di legge per le adulterazioni.

Art. 95. I sigari nazionali guasti, che nei casi permessi venissero renduti dai Rivenditori al Magazziniere di vendita, saranno da questi mandati a quello di spedizione per lo invio alla manifattura nei modi che determinerà il Direttore generale delle gabelle.

CAPO II. — *Rivendite dei generi di privativa.*

Art. 96. I Rivenditori sono incaricati della vendita al pubblico dei tabacchi e sali ordinari, come pure dei sali a prezzo di eccezione quando ne abbiano ricevuto speciale autorizzazione ministeriale.

Per la vendita dei sigari esteri saranno autorizzati uno o due Rivenditori nei luoghi d'una

popolazione agglomerata maggiore di cinquemila abitanti.

Sarà permessa la vendita di tabacchi esteri anche in qualche Comune la cui popolazione sia minore di cinquemila abitanti, allorchè il concorso dei viaggiatori ne renda necessario lo spaccio.

Art. 97. La instituzione e la soppressione delle rivendite ordinarie sarà decretata dal Direttore Generale delle Gabelle.

Art. 98. In ogni comune o borgata di almeno cinquecento abitanti vi sarà una rivendita di generi di privativa.

Nelle città e nei centri più popolati ve ne sarà un numero proporzionato ai bisogni della popolazione, in ragione approssimativa di una rivendita per ogni duemila abitanti.

Nei comuni dove il numero delle rivendite superi la suddetta proporzione le vacanze che avvenissero non saranno riempite, se non quando per la importanza del loro prodotto possono appaltarsi.

Potrà farsi eccezione per quei comuni dove il traffico giornaliero apporti un consumo maggiore di quello che darebbe la popolazione residente.

Art. 99. Le rivendite saranno situate nei quartieri più popolati, ed i Rivenditori non cambieranno località senza una speciale autorizzazione del Direttore delle Gabelle.

Art. 100. Le rivendite saranno sempre conferite per appalto se il reddito lordo superi le lire mille annuali, ma potranno darsi per concessione se il loro reddito sia minore.

La misura di detto reddito si ritrae dalla media dei compensi normali ottenuti dal Rivenditore nell'ultimo triennio della gestione. Se l'istituzione della rivendita datasse da un'epoca più prossima si prenderà per base la media dei mesi trascorsi dopo la sua attivazione.

Nel caso di rivendita di nuova instituzione il dato sarà stabilito in modo presuntivo.

Art. 101. Gli appalti si terranno con le norme generali di contabilità, e colle condizioni da stabilirsi nei Capitoli d'ònere. I contratti durano cinque anni e sono approvati dal Direttore delle Gabelle o dal Ministero nei termini prescritti dall'articolo 25 del Regolamento annesso al Decreto organico delle Direzioni delle Gabelle 9 ottobre 1862, nº 888.

Ad ogni semestre i Direttori trasmetteranno al Ministero la nota delle approvazioni date e dei canoni stipulati.

Art. 102. È proibito ad uno stesso individuo od a persone della medesima famiglia che convivano insieme di prendere in appalto più d'una rivendita nello stesso circondario.

Chi contravvenisse a questo divieto perderà il deposito fatto a garanzia dell'appalto, e l'Amministrazione procederà ad un nuovo incanto.

Art. 103. Sono conservate durante la vita del concessionario le attuali concessioni di rivendita, e si procederà agli appalti di mano in mano che avverranno le vacanze.

Art. 104. Le rivendite per concessione si danno ad un solo individuo e sotto la sua responsabilità personale. Non si conferiranno mai a chi fosse in pubblico servizio attivo, a persone di cattiva condotta, a chi abbia avuto condanna per reati criminali contemplati dalle vigenti Leggi penali, o condanne anco correzionali per reati di lucro, o per contravvenzioni di finanza punite colle pene di contrabbando.

Il concessionario non potrà mai avere più d'una rivendita. Non potranno neppure essere accordate più rivendite a persone conviventi nella stessa famiglia.

Art. 105. Le rivendite per concessione, qualunque sia l'Autorità che le conferisca, si danno preferibilmente:

1º A chi abbia prestato servizio militare o civile allo Stato e non goda pensione, o l'assegno sia tanto tenue da non bastare a sostenere sè e la famiglia;

2º Alle vedove ed orfane ed orfani di chi servì nei corpi armati dello Stato, e degli impiegati civili, se sono prive di mezzi di sussistenza o incapaci a provvedersi il sostentamento;

3º Alle vedove, orfani e orfane dei rivenditori.

Solo mancando richiedenti delle suddette categorie si concederanno ad altri individui.

Si passerà da una categoria all'altra se nella precedente non vi saranno aspiranti idonei.

Art. 106. Le rivendite la cui rendita lorda non oltrepassa lire mille e non è minore di lire cinquecento, saranno conferite dal Ministro.

Quelle invece la cui rendita lorda non oltrepassa le lire cinquecento, saranno concedute dal Direttore compartimentale delle Gabelle sulla proposta del relativo Consiglio comunale.

Ogni semestre il Direttore trasmetterà al Ministero un elenco delle concessioni fatte.

Art. 107. Se in un Comune rimanesse vacante l'unica rivendita, il Sindaco ne avvertirà l'Ispettore o Sotto Ispettore, il quale d'accordo col Magazziniere e col Sindaco, provvederà perchè sia momentaneamente sopperito ai bisogni della popolazione.

Art. 108. I generi rimasti invenduti nella rivendita vacante saranno rilevati dal nuovo rivenditore o dalla persona incaricata dell'esercizio provvisorio dietro rifusione agli aventi diritto del prezzo di compera secondo le vigenti tariffe e della spesa di trasporto.

Art. 109. I Rivenditori, oltre agli obblighi prescritti dall'articolo 21 della legge sulla privativa, sono tenuti strettamente:

1º Ad attendere personalmente alla rivendita salvo il caso in cui per provata impossibilità avessero ottenuto dal Direttore compartimentale delle Gabelle di farsi rappresentare da un commesso;

2º A non mai cedere ad altra persona la rivendita sotto qualunque patto o pretesto.

Chi infrange questi obblighi perde la rivendita.

Le vedove e figlie che ottenessero una rivendita potranno farsi rappresentare legalmente da un commesso mediante consenso del Direttore compartimentale delle Gabelle.

Art. 110. È vietato di inumidire, profumare o conciare in qualunque modo il tabacco. Il Rivenditore che trasgredisce a questi divieti, oltre all'applicazione delle pene comminate dalla Legge sulla privativa, potrà essere destituito.

È pure vietato di levare il tabacco e riporlo in vasi, di scegliere o macinare il sale, e di scegliere i sigari per venderli separatamente. Per l'infrazione di questa disposizione il Rivenditore sarà per la prima volta sospeso dall'esercizio per un tempo determinato, ed in caso di recidiva potrà essere destituito.

Art. 111. La provvista di cui i Rivenditori devono essere forniti sarà calcolata almeno sulla vendita di otto giorni.

I Direttori delle Gabelle potranno imporre provviste maggiori nei Comuni che hanno col magazzino difficili comunicazioni o spesso interrotte.

Il Rivenditore che rimanesse di frequente sprovvisto dei generi occorrenti alla popolazione potrà essere privato della rivendita dall'Autorità che lo ha nominato.

Art. 112. Salvo casi straordinari ed eccezionali, i Rivenditori non potranno levare generi dai magazzini più d'una volta per settimana.

Art. 113. Le avarie o deperimenti dei generi di privativa acquistati dai Rivenditori stanno a carico di questi.

Tali generi non potranno sotto alcun pretesto venire restituiti ai magazzini senza speciale autorizzazione del Direttore Generale delle Gabelle.

Però sarà permesso di retrocedere al magazzino il due per cento dei sigari nazionali consegnati ai Rivenditori che fossero da questi trovati guasti, e ciò sotto la osservanza delle cautele che determinerà il Direttore Generale delle Gabelle.

Art. 114. I pesi per la vendita dei sali e tabacchi saranno conservati in buona condizione e di frequente campionati, anche indipendentemente dalle verificazioni periodiche e straordinarie dei verificatori de' pesi e delle misure, e dei Capi del servizio gabellario.

Art. 115. Le bollette di vendita dei generi levati dai magazzini saranno dai Rivenditori conservate e presentate ad ogni richiesta.

I Direttori Compartimentali delle Gabelle, se lo credono conveniente, possono prescrivere che le bollette del sale siano dai Rivenditori munite della dichiarazione dell'Autorità comunale che attesti l'arrivo del genere stesso alla destinazione.

In difetto di questa attestazione le bollette non saranno valide a legittimare la custodia o il deposito del sale, e il Rivenditore non potrà pretendere il pagamento nè della provvigione nè della indennità per le spese di trasporto determinate dal Ministro delle Finanze, giusta l'articolo 4 della Legge 21 aprile 1862.

Art. 116. Sarà destituito il Rivenditore che a fine di percepire una maggiore indennità di trasporto, cede ad altro Rivenditore il sale levato dal magazzino di vendita.

Art. 117. Le rivendite dei generi di privativa si terranno costantemente aperte anche nei giorni festivi e nelle ore stabilite dalle consuetudini locali.

Art. 118. Fuori del locale destinato alla rivendita sarà esposta la leggenda — *Sali e Tabacchi*. — Nei Comuni ove fossero parecchie rivendite saranno queste segnate con un numero d'ordine.

Art. 119. I Rivenditori non potranno opporsi alle visite che gli incaricati intendessero fare alla rivendita, e dovranno presentare tutti i generi esistenti, e le bollette che ne provano la regolare provenienza.

Art. 120. Le infrazioni scoperte presso i rivenditori che per la legge sulle privative fossero punibili con pene pecuniarie, o di arresto, saranno constatate con processo verbale nei modi prescritti dal Regolamento doganale dell'11 settembre 1862, e dall'art. 42 della legge sulle privative.

Per le semplici mancanze disciplinari non punibili colle multe, sarà fatto processo verbale che verrà trasmesso alla Direzione compartimentale delle Gabelle pei provvedimenti amministrativi.

TITOLO X.

DELLA VENDITA DEI SALI A PREZZI DI ECCEZIONE.

Il sale che si dà a prezzo di favore ad uso dell'agricoltura, della pastorizia, e delle fabbriche che lo adoperano come materia prima, è venduto esclusivamente nei magazzini, negli spacci all'ingrosso, e riguardo al sale pella pastorizia nelle rivendite, che saranno determinate con Decreto del Ministro delle Finanze.

Art. 122. Nei magazzini di vendita e negli spacci all'ingrosso il prezzo dei sali per uso dell'agricoltura, della pastorizia, e delle industrie che lo adoperano quale materia prima, o quale materia principale, come nella concia delle pelli, nella fabbricazione delle candele e simili è di L. 8 per ogni quintale metrico, oltre alla sovrimposta del decimo di guerra.

Art. 123. Pel sale esclusivamente destinato alla fabbricazione della soda, alla riduzione dei minerali, il prezzo sarà eguale al costo. Esso verrà fissato a seconda delle località e per un triennio dal Ministro delle Finanze.

Rimarrà inoltre a carico degli acquirenti per queste industrie la spesa d'acquisto delle sostanze alteranti.

I sali per la salagione dei pesci saranno dati mercè il pagamento integrale del prezzo del sale comune stabilito dalla tariffa.

La restituzione di L. 29 per ogni 100 chilogrammi sarà fatta in ragione della quantità di sale che risulterà impiegata nelle salagioni dei pesci sulle norme e proporzioni stabilite dall'art. 134.

Art. 124. Qualora il sale pella pastorizia fosse acquistato presso i Rivenditori, autorizzati a tale rivendita, l'acquirente, oltre al prezzo di tariffa, pagherà l'indennità fissa di lire 1 50 per quintale, e quella indennità di trasporto da 6 a 10 centesimi per quintale e chilometro che si paga dall'erario al Rivenditore in ragione della sua distanza dal magazzino e dello stato delle strade.

Art. 125. Nei sali che si vendono a prezzo di eccezione dovrà mescolarsi ad ogni quintale di sale:

Per la fabbricazione dei vetri e delle stoviglie;
Quattro chilogrammi d'ossido di piombo.

Per la preparazione e conservazione delle pelli, la fabbricazione della soda, del cloruro di calce, dell'acido cloridrico ed altri prodotti chimici,
Due chilogrammi di catrame minerale.

Pel concime ad uso agricolo,
Tre chilogrammi di solfato di ferro, o due chilogrammi di catrame minerale.

Pel bestiame,
Tre chilogrammi di genziana in polvere.

Per la riduzione dei minerali,
Due chilogrammi di catrame minerale o cinque chilogrammi di calce viva spenta nell'acqua.

Per la fabbricazione del sapone,
Due chilogrammi di carbonato di soda e due chilogrammi d'olio di sementi grasse, d'oleina, grasso di cavallo e simili.

Per la fabbricazione delle candele,
Due chilogrammi d'acido solforico.

I sali dovranno essere ridotti in grani minuti minuti e mescersi colle sostanze aggiuntevi in presenza degli impiegati.

Art. 126. Il sale per uso del bestiame e della pastorizia sarà preparato per cura dell'Amministrazione e dai depositi spedito ai magazzini a misura delle richieste.

I sali per le fabbriche e le industrie saranno preparati nei magazzini nell'atto della vendita.

Le mescolanze dovrando essere accuratamente eseguite in presenza degl'impiegati addetti ai magazzini.

L'acquisto delle sostanze alteranti rimane a carico dell'Amministrazione per le industrie ammesse a ricevere il sale al prezzo di lire 8 ad 100 chilogrammi.

Art. 127. Chiunque vorrà far uso di sale per l'agricoltura o la pastorizia, non che per le altre industrie equiparate, dovrà farne domanda per iscritto su carta bollata al magazziniere, spacciatore o rivenditore autorizzato.

La dimanda indicherà:

a) Il nome e cognome del richiedente e suo domicilio.

b) L'industria che esercita e la sua qualità in detto esercizio.

c) La estensione di terra che coltiva o il numero di bestiami che alleva.

d) La quantità del sale onde ha bisogno.

Le domande potranno essere presentate in qualunque mese dell'anno, ma trattandosi di quantità superiore a 100 chilogrammi dovranno presentarsi un mese prima dell'acquisto.

Le dimande dovranno essere convalidate da un certificato del Sindaco che confermi le dichiarazioni del richiedente. Tale certificato non sarà necessario pei salatori di pesce.

Art. 128. I Magazzinieri prenderanno nota di queste domande in appositi registri, e nulla avendo ad eccepire sulla loro regolarità consegneranno ai richiedenti il sale di cui abbisognano dietro pagamento del prezzo stabilito, rimettendo la bolletta.

Art. 129. La vendita dei sali ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e della salagione dei pesci non potrà aver effetto in quantità minore di 25 chilogrammi, nè maggiore di dieci quintali metrici per volta.

Art. 130. Non potrà nel corso di ciascun anno esser concessa ai proprietari di bestiami una quantità di sale che superi in complesso per ciascun capo di bestiame quella ragguagliata come in appresso:

Per ogni cavallo o giumento	Chilogr.	30
Per ogni vacca o bue	id.	25
Per ogni pecora o capra	id.	1

Art. 131. La salagione dei pesci potrà essere fatta tanto in appositi locali forniti dall'Amministrazione quanto in locali privati.

In questo ultimo caso prima d'eseguire le salagioni dovranno i salatori presentare all'ufficio del Magazziniere delle privative o del Ricevitore doganale più vicino i barili, le botti ed altri recipienti per essere muniti di un preventivo bollo a piombo.

La stessa formalità sarà osservata per le salagioni da eseguirsi in alto mare.

Sopra richiesta delle parti potranno essere apposti a ciascun barile anche più bolli facendone però constare nella bolletta.

Art. 132. Quando la salagione sarà stata fatta ed il pesce sarà pronto per mettersi in commercio, i barili, le botti od altri recipienti, prima che siano chiusi, dovranno essere verificati dal Magazziniere del sale, ed ove questi manchi nel luogo, dal Ricevitore della Dogana, perchè sieno determinate la qualità della salagione ed il peso lordo, e si compia la chiusura dei recipienti alla loro presenza.

Di tutto ciò si farà constare nella bolletta che ha servito alla consegna del sale.

La verificazione sarà fatta tutta di seguito per ciascun industriale, e verrà assolutamente escluso dalla medesima, e per conseguenza dal beneficio del rimborso, nei casi di salagione avvenuta in locali privati o in alto mare, qualunque recipiente che non fosse munito del bollo a piombo.

Compiuta la verificazione, prima di rilasciare i recipienti, sarà per cura degli impiegati rimosso il piombo.

I pescatori che eseguirono salagioni in alto mare, per conseguire il rimborso devono inoltre produrre la bolletta col visto imbarcare degli Agenti doganali constatante che il sale si trovava a bordo al momento della partenza, e presentare i barili di pesce salato all'Ufficio doganale di approdo per l'immediata verificazione.

Art. 133. Chi non prova entro quattro mesi dalla data della bolletta d'aver impiegato il sale nella salagione dei pesci, perde ogni diritto al rimborso, eccetto il caso di impedimenti da giustificarsi.

Art. 134. La bolletta di vendita, munita dell'attestato della eseguita verificazione, verrà presentata al Magazziniere del circondario, al quale spetta di fare il rimborso della somma di lire 29 per ogni 100 chilogrammi di sale impiegato nella salagione dei pesci, secondo le seguenti norme e proporzioni:

a) Sarà accordata in primo luogo la deduzione dell'8 per % sul peso lordo dei recipienti per tara del legname;

b) Sul peso netto che rimane sarà quindi calcolato il rimborso del prezzo del sale in ragione:

Di chilogrammi 36 di sale per ogni 100 chilogrammi di acciughe od alici salate;

Di chilogrammi 24 di sale per ogni 100 chilogrammi di tonno conciato;

Di chilogrammi 20 per ogni 100 chilogrammi di pesce d'acqua dolce salato;

Di chilogrammi 6 per ogni 100 chilogrammi di pesci di mare bolliti al sale.

Art. 135. In qualunque caso il rimborso non potrà mai essere liquidato sopra quantità di sale maggiori di quelle effettivamente levate al magazzino, e risultanti dalle relative bollette.

Art. 136. I Magazzinieri, compiuto il rimborso, ritireranno regolare quitanza a piedi della bolletta stessa, facendo le necessarie annotazioni in esito sul registro.

Delle somme come sopra rimborsate, si daranno credito nei loro conti mettendo all'appoggio dei medesimi le bollette quitanzate.

Art. 137. Non è permesso a chi ha ottenuto il sale a prezzo di eccezione di cederlo, farne commercio, depurarlo e ridurlo atto all'uso domestico, od impiegarlo ad uso diverso da quello pel quale è stato ottenuto, sotto pena delle multe comminate dalle vigenti leggi sulle privative.

Gli Agenti delle Dogane e delle privative dovranno esercitare continua sorveglianza per iscoprire le contravvenzioni. Avranno diritto di farsi rendere sempre conto dell'uso fatto del sale. Le perquisizioni domiciliari, quando occorra, saranno fatte a norma delle leggi vigenti.

Art. 138. Qualunque operazione di assistenza, di peso e di bollatura da farsi dagl' Impiegati, come pure qualunque altra formalità prescritta dal presente Regolamento, andrà esente dal pagamento di qualsiasi dritto o mercede, salvo il caso delle indennità fissate dalle vigenti prescrizioni per esercizio di attribuzioni fuori della propria residenza.

Art. 139. Sarà però dovuta alla Finanza l'indennità di centesimi 5 per ogni piombo applicato ai barili od altri recipienti.

Tanto dei piombi apposti come di quelli ritirati, i Ricevitori e Magazzinieri dovranno render conto secondo le norme vigenti relativamente alla bollatura dei colli soggetti alle discipline doganali.

Art. 140. La spesa pei duplicati delle bollette che fossero andate smarrite sarà a carico dei richiedenti. Questi duplicati però non potranno essere dati che dietro autorizzazione del Direttore.

TITOLO XI.

DELLE PERQUISIZIONI.

Art. 141. La richiesta per l'assistenza delle autorità giudiziarie o politiche alle perquisizioni domiciliari in luoghi chiusi si farà per scritto, e vi s'indicherà lo scopo della visita, il domicilio o il luogo dove s'intende di eseguirla.

Nei casi d'urgenza basta la richiesta verbale, tranne se la perquisizione dovesse farsi da guardie doganali travestite.

Art. 142. Le perquisizioni e le visite ai locali delle rivendite possono farsi senza il concorso d'altre autorità dagli agenti della finanza.

Perciò i locali dai Rivenditori tenuti per deposito si considerano come parte dei locali delle rivendite.

TITOLO XII.

DELLE CONTRAVVENZIONI.

Art. 143. Per l'articolo 43 della legge sulle privative sarà applicato il disposto dell'articolo 79 del Regolamento doganale, 11 settembre 1862 per tutte le trasgressioni per le quali non è stata determinata una pena speciale.

Art. 144. La vendita e il commercio dei residui di sigari anco nazionali sono compresi nel divieto di cui all'articolo 20 della legge.

I contravventori incorrono nella penalità sancita dall'articolo 39 della legge suddetta.

Art. 145. Per la mancanza di bolletta di circolazione pei tabacchi nazionali in cabottaggio sarà applicata la penalità fissata dall'articolo 77 del Regolamento doganale.

Art. 146. La destituzione del rivenditore colpevole di contrabbando di generi di privativa o di contravvenzioni assimilate al medesimo, oppur d'infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che importi mancanza di fiducia potrà pronunciarsi in via amministrativa dall'autorità che lo avrà nominato, indipendentemente dall'applicazione delle pene portate dalla legge.

Art. 147. Il tabacco e il sale sequestrati per contrabbando e soggetti a perdita non potranno mai restituirsi al contravventore quando anche egli ne pagasse il valore ed i diritti, e saranno passati a disposizione dell'amministrazione nelle manifatture e nei magazzini dello Stato.

I tabacchi sequestrati che non convenisse di adoperare saranno distrutti. Si fa però eccezione per quelli di qualità superiore, (per esempio, sigari di Avana) che potranno essere venduti all'asta pubblica a prezzo non inferiore a quello stabilito in tariffa per le qualità medesime.

Art. 148. I veicoli, gli animali da tiro e da soma, le barche e gli altri mezzi di trasporto adoperati per commettere la contravvenzione, e soggetti a perdita, non potranno restituirsi al contravventore nemmeno dietro pagamento del prezzo di stima; saranno essi venduti all' asta nei modi prescritti.

Se i mezzi di trasporto contenessero ripostigli segreti, destinati a rendere più facile il contrabbando, questi verranno tolti prima di procedere alla vendita. Potranno anche essere distrutti intieramente quando abbiano una costruzione speciale pel contrabbando.

La istanza per la vendita sarà rivolta al Giudice a cui spetta di decidere per la contravvenzione. Se però il contravventore si rimette alla decisione amministrativa, la vendita colle eccezioni superiormente fatte sarà ordinata dal Direttore compartimentale delle Gabelle.

Art. 149. Ai Magazzinieri delle privative compete la stessa facoltà che è accordata ai Ricevitori delle dogane di primo ordine di applicare in via amministrativa le multe incorse dai contravventori.

Art. 150. Le multe inflitte ai contravventori e il valore dei generi di privativa sequestrati si ripartiranno fra coloro che cooperarono all'accertamento della contravvenzione nei modi stabiliti dall'articolo 43 e 44 della legge sulle privative e dall'articolo 90 del Regolamento doganale 11 settembre 1862.

I Magazzinieri delle privative sono in ciò parificati ai Ricevitori di Dogana.

Art. 151. Dal valore del tabacco e del sale da ripartirsi agli scopritori non saranno dedotte le spese di giustizia. Le spese di trasporto e di custodia si sopportano dalla Amministrazione dello Stato in quanto non siano rifuse dai contravventori a cui carico debbono stare.

Gli ufficiali della Guardia doganale quando non sieno scopritori non concorrono nella ripartizione del valore del tabacco e del sale.

Art. 152. Prima della suddetta ripartizione dovrà riconoscersi in via amministrativa se i generi possono essere utilizzati dalla Amministrazione o venduti. Pei generi utilizzabili il valore sarà stabilito dal Direttore Generale delle Gabelle.

Nulla sarà dato pei generi non utilizzabili.

Se però il contravventore dovesse scontare, perchè nulla tenente, la multa col carcere, il Ministro delle Finanze potrà accordare agli scopritori un compenso proporzionato alla entità dei generi.

Art. 153. Il Direttore delle Gabelle quando trovi concorrere prove non dubbie della contravvenzione, anche prima della sentenza del Giudice competente potrà disporre a favore di chi vi avesse diritto la anticipazione della metà del valore dei generi sorpresi in contrabbando.

TITOLO XIII.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 154. Le disposizioni del Regolamento doganale e delle relative istruzioni sono applicabili ai sali e tabacchi in quanto non sia altrimenti prescritto dalla legge sulle privative e dal presente Regolamento.

Art. 155. Le Guardie doganali e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e della repressione di qualunque frode ed abuso che si tentasse di commettere contro questo ramo di privativa nazionale.

Art. 156. Nella applicazione della legge sulla privativa per tabacchi nazionali s'intendono solo quelli che provengono dalle manifatture e dai magazzini di vendita dello Stato, compresi anco i tabacchi esteri venduti dall'Amministrazione.

TITOLO XIV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 157. Nel determinare gli aggi da corrispondersi a termini dell'articolo 73, si terrà conto anche delle somme ricavate dalla vendita delle polveri, per le quali cessa il diverso modo di retribuzione che ora si segue.

Parimente nelle indennità da fissarsi a favore dei Magazzinieri per la pesatura, distribuzione e facchinaggio dei generi di privativa si terrà conto anche della spesa di facchinaggio pel servizio delle polveri suddette.

Art. 158. Pel servizio di pesatura e di distribuzione presso i magazzini di spedizione e di vendita potrà essere utilizzato il personale subalterno in disponibilità, ed in tale caso rimarrà sospesa o ridotta la indennità stabilita per tale titolo ai Magazzinieri.

Art. 159. Fino a che per gli attuali contratti il servizio di facchinaggio nell'interno del magazzino competo ad appaltatori pagati dallo Stato, saranno sospese o ridotte le indennità fissate per tale titolo dall'articolo 74.

Art. 160. Dalla data dell'attuazione dei magazzini di generi di privativa stabiliti dal presente Regolamento, le manifatture dei tabacchi dello Stato e le saline di Cervia, Barletta, Lungro e Volterra cesseranno di somministrare direttamente i generi ai magazzini di vendita.

Rimarranno pure soppressi l'ufficio di commissariato per le piantagioni dei tabacchi in Sassari, e i depositi delle polveri da fuoco nelle provincie napoletane.

Art. 161. Pei tabacchi lavorati nazionali acquistati prima della attuazione della Legge sulle privative, la bolletta di vendita terrà luogo di quella di deposito.

Però se tali tabacchi si dovessero trasportare altrove, sarà osservato quanto è disposto dall'articolo 61. In questo caso la bolletta di vendita sarà ritirata, contrapposta alla bolletta madre, e surrogata dalla bolletta di circolazione e di deposito.

Art. 162. Sono abrogati i regolamenti annessi ai Decreti Reali del 9 novembre 1862, nº 980, e 28 febbraio 1864, nº 1717, ed il Decreto ministeriale 26 settembre 1862, nº 856, ed ogni altra disposizione contraria al presente Regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

AVVISO DI CONCORSO.

A forma del Regolamento Universitario approvato col Regio Decreto 14 settembre 1862, e del Regio Decreto 24 agosto 1863, sono aperti, nelle Università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino, i concorsi ai sussidii annui di lire 2400 per le scuole straniere, e di lire 1200 per le scuole nazionali, ai giovani che intendessero di trasferirvisi affine di perfezionare i loro studii.

I sussidii pei quali sono aperti i concorsi, sono:

a) Nell'Università di Bologna: uno all'estero per la giurisprudenza; uno simile per la medicina e chirurgia; uno all'interno per le scienze fisiche, matematiche e naturali;

b) Nell'Università di Napoli: uno all'estero per la giurisprudenza; uno simile per la medicina e chirurgia; uno all'interno per lettere e filosofia;

c) Nell'Università di Palermo: uno all'estero per la medicina e chirurgia; uno simile per la giurisprudenza; uno all'interno per lettere e filosofia;

d) Nell'Università di Pavia: uno all'estero per la medicina e chirurgia; uno simile per la giurisprudenza; uno all'interno per le scienze fisiche, matematiche e naturali;

e) Nell'Università di Pisa: uno all'estero per la medicina e chirurgia; uno simile per le scienze fisiche, matematiche e naturali; uno all'interno per lettere e filosofia;

f) Nell'Università di Torino: uno all'estero per la medicina e chirurgia; uno simile per la Giurisprudenza; uno all'interno per lettere e filosofia.

I concorsi sono o per esami o per titoli.

Le domande di ammessione al concorso, ed i recapiti dovranno presentarsi, non più tardi del 25 agosto prossimo, al Rettore di quella Università, presso la quale ciascun aspirante intende concorrere;

In queste domande dovrà essere indicato il luogo ove l'aspirante preferisce di andare a studiare.

I concorrenti debbono avere ottenuto, da non più di quattro anni la laurea, in qualunque Università del Regno, nella facoltà chiamata a godere del sussidio al quale concorrono.

Firenze, li 20 luglio 1865.

Per il Ministro
Il segretario generale BIANCHI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Consiglio Direttivo
del Regio Istituto dei Sordo-Muti in Milano.

AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il mese di agosto prossimo venturo è aperto il concorso al vacante posto di Maestro della classe quarta nella sezione maschile del Regio Istituto dei Sordo-muti in Milano, a cui è annesso l'annuo soldo di lire 2200 col diritto all'aumento del quinto del soldo medesimo ogni decennio.

Chiunque intenda aspirarvi dovrà pertanto far pervenire entro il termine suddetto alla Direzione del Regio Istituto la propria istanza corredata dai ricapiti necessari:

a) Atto di nascita;

b) Attestato medico di robusta costituzione fisica;

c) Patente di Maestro elementare di grado superiore, ovvero altro titolo equivalente riconosciuto dall'autorità scolastica.

Sarà inoltre opportuno aggiungervi tutti quei documenti che valgano a provare la carriera eventualmente percorsa dal candidato nella pub-

blica istruzione, i servizi da esso prestati, e la speciale sua attitudine all'istruzione dei Sordomuti.

Milano, li 3 luglio 1865.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

Dovendo procedere quest'Amministrazione alla restituzione ed al pagamento degl'interessi, in favore delle Finanze dello Stato, del deposito di lire 1,200 fatto il 20 gennaio 1860 da Manconi Giov. Andrea di Berchidda per malleveadoria qual commissario economico del circondario d'Ozieri, ed allegandosi il non possesso della relativa cartella n° 13,365 in data 9 marzo 1860, si diffida per gli effetti voluti dall'articolo 181 del Regolamento 25 agosto 1863, chiunque possa avervi interesse, che detta cartella resta di pieno diritto annullata.

Torino, 20 luglio 1865.

Il direttore capo di divisione
CERESOLE.

V° per l'amministratore centrale
P. GHIVELLI.

Il telegrafo recava ieri la dolorosa notizia che il commendatore Giovanni Manna soccombeva la sera del 23 corrente alla malattia che da qualche tempo lo travagliava.

Ne' tempi difficili e fortunosi, per i quali corse la carriera politica del commendatore Manna, egli seppe, in ogni contingenza, serbare invulnerata la fama d'uomo profondamente onesto e amante del proprio paese.

Nel Parlamento, nel Governo della pubblica cosa si mostrò oratore facondo, savio amministratore.

Il commendatore Manna lascia larga eredità d'affetti, è giusto e meritato compianto.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Il *Daily News* considera la riunione delle due flotte nelle acque di Cherbourg come uno dei più imponenti spettacoli nel senso, che varrà a dimostrare un'amichevole rivalità fra le due nazioni gelose di far mostra del progresso fatto per conformarsi ad una rivoluzione marittima, resa inevitabile dalla distruzione della flotta turca a Sinope, e dallo stacco subito dalla flotta anglo-francese davanti Sebastopoli.

Il giornale inglese nota che furono i Francesi i primi i quali risolutamente si posero all'opera, potentemente in ciò aiutati dall'energico volere dell'imperatore; e conclude che riescirà di sommo vantaggio per i due paesi l'approfit are della pace per vedere se quei congegni che costano da un quarto fino ad un mezzo milione di lire sterline sieno tali da rispondere a quanto da loro si aspetta.

Spera che i due Governi non faranno una rivista soltanto di parata, ma bensì un esperimento di pubblica utilità, e che avrà luogo con tutta la possibile disciplina in modo da mostrare al pubblico che non hanno impiegato male i loro danari.

— I giornali di Londra continuano a completare le liste delle elezioni già fatte.

La elezione del signor Gladstone nel Lancashire è il grande avvenimento del giorno. L'onorevole cancelliere dello Scacchiere ottenne una maggioranza di 1330 voti sul signor Legh candidato del partito *tory*, che da tanti anni aveva disposto di tre collegi nel South-Lancashire.

(*Constitutionnel*)

— Tra i membri eliminati dalla Camera dei Comuni si rimarca il signor Walter, proprietario del più importante giornale di Londra. Il *Times* si mostrerà certamente pieno di fiele contro gli elettori di Berkshire, che tolsero il loro mandato al suo editore.

Quanto al signor Gladstone, il cui nome è sortito secondo dall'urna nella contea di South-Lancashire, egli venne eletto in compagnia di due conservatori, e dovette la sua elezione non solo a tutto il partito liberale, ma anche ad una parte dei conservatori moderati, ed ai cattolici che votarono compatti a suo favore.

Il partito cattolico ha guadagnato un terzo seggio; l'isola di Wight ha proclamato a membro della Camera dei comuni sir Giorgio Simson.

(*Pays*)

— Al banchetto stato dato agli officiali della squadra francese dalla regia Società d'agricoltura di Plymouth, ed al quale assistevano pure il duca di Sommerset e l'ammiraglio Stewart, il presidente sir Edward Kerrisson portò un brindisi agli ospiti stranieri.

« L'Inghilterra, disse l'oratore, si è ognor distinta per la cordialità colla quale accoglie lo straniero, e specialmente i francesi. Gli inglesi devono far tutto quanto sta in loro per cementare la fortunata alleanza che esiste fra le due nazioni, e che offre la garanzia la più sicura contro i pericoli di una guerra europea. »

Il capitano del *Magenta*, signor Debris gli rispose in lingua francese dichiarando, che « quando egli si apparecchiava ad abbandonare il suo paese, l'imperatore suo augusto padrone gli aveva comandato di far noti al popolo inglese quei cordiali sentimenti ond'era animata la Francia verso la nazione britannica. »

Egli soggiunse che « i suoi compatriotti non erano meno persuasi di quanto lo fossero gli inglesi, che bastava un cordiale accordo fra i due paesi per assicurare la pace all'Europa ».

(*France*)

GERMANIA. — L'affare del banchetto di Colonia continua a preoccupare la stampa tedesca. I giornali ministeriali e quelli dell'opposizione sostengono fra loro le più vive polemiche; i primi per rilevare le tendenze pericolose degli organizzatori di quel banchetto, citano un articolo del *Democrat Socialiste* di Berlino, il quale aveva invitato gli operai di Colonia a prender parte alla festa. I liberali accusano dal canto loro lo stesso giornale socialista di aver agito di connivenza col ministero. (*Constitutionnel*)

Quanto agli affari dei Ducati non vi ha alcun nuovo incidente che meriti di essere rimarcato.

I giornali viennesi si mostrano continuamente ostili ad un accordo colla Prussia sulle basi proposte dal signor di Bismark.

La *Vienner Presse* dice: « Non vi ha per l'Austria alcuna possibilità di patteggiare colla Prussia del signor di Bismark; non vi ha prezzo che valga ad ottenere che questo ministro cessi di essere anti-austriaco. Questo prezzo noi non potremmo pagarlo.

« Noi non possiamo fare all'uomo che dirige oggidì i destini della Prussia concessioni abbastanza grandi per far sì che egli rinunzi alla volontà di portarci tanto danno, quantò la sua potenza gliene offre il mezzo. »

— La scissura fra i commissari prussiano ed austriaco nei Ducati si manifesta ad ogni momento.

La *Gazzetta di Weser* riferisce che il commissario prussiano aveva dato ordine agli agenti di polizia di non permettere che in casi eccezionali i *meetings*; ma il commissario austriaco protestò contro tal ordine, forse perchè il gabinetto di Vienna contende al governo prussiano il diritto di dare ai funzionari dello Schleswig Holstein ordini che non emanino dall'autorità collettiva dei due commissari. (*Constitutionnel*)

AUSTRIA. — Vari giornali hanno annunziato come imminente un atto di clemenza che riguarda la Gallizia.

Il *Botschafter* dà in proposito i seguenti particolari:

« Le nostre informazioni, dice quel giornale, ci mettono in grado di dare a tal proposito degli schiarimenti positivi.

« Sulla proposta del ministro di giustizia S. M. ha firmato, il 25 giugno, una risoluzione sovrana che dispensa i tribunali ed i procuratori imperiali nella Gallizia dall'agire giudizialmente contro gli abitanti dei castelli signorili, delle terre date in affitto e delle cure parrocchiali, i quali non sono colpevoli d'altro che di aver ospitato di passaggio, e fornito alimenti e mezzi di trasporto a coloro che prendevano parte all'insurrezione: sono eccettuati coloro, le cui proprietà servivano, per così dire, di deposito agli insorti.

« Saranno liberi da ogni processo coloro che hanno semplicemente tentato di raggiungere gli insorti, purchè non abbiano preso parte attiva alla insurrezione.

« Questo atto di clemenza sovrana abbraccia un gran numero di persone che sarebbero state sottoposte a processo quantunque l'insurrezione sia da lungo tempo domata.

« Effettivamente, causa l'organizzazione dell'insurrezione, non vi ha quasi un sol proprietario alla campagna che non si sia trovato nel caso di albergare, di alimentare, o trasportare degli insorti.

« Questi proprietari subivano da una parte una pressione, e tornerebbe difficile, e quasi impossibile ai tribunali il discernere la vera complicità, e decidere il grado di colpabilità volontaria, od involontaria.

« D'altronde il numero dei compromessi è così considerevole che dei processi giudiziari fatti su scala così vasta e sproporzionata, provocherebbero delle perturbazioni nelle famiglie allora quando la tranquillità è più che mai dimandata. »

— La *Oester. Zeitung* dice:

« Un giornale pretende aver ricevuto la notizia positiva che la Prussia avrebbe fatto, nell'affare dello Schleswig-Holstein, tali dichiarazioni da far presagire che finirebbe per decampare dalle condizioni da lei poste, e che sono inaccettabili.

« Noi abbiamo prese delle informazioni riguardo ad una tale notizia della quale godrebbe tutta la Germania; e ben ci dolse l'averci dovuto convincere che l'ottimismo di quel giornale manca affatto di fondamento.

« Se gli ultimi dispacci scambiati fra i due gabinetti son moderati nella forma, vi sono sgraziatamente troppo pochi motivi per ammettere che la Prussia voglia deviare dalle sue dimande, ed accettare le concessioni state offerte dall'Austria. »

DANIMARCA. — Si scrive da Copenhagen in data del 18 al *Pays*:

« Il Governo ha testè pubblicato un protocollo annesso al trattato di Vienna stato firmato il 1° dello scorso aprile.

« Vi è dichiarato che gli antichi dominii del principe di Augustenburgo, così come i suoi redditi fondiari stati acquistati nel 1851, mediante indennizzo, dalla Danimarca verrebbero restituiti ai Ducati, ai quali dal 16 novembre 1864 spetta pagare le rendite che le sono dovute. All'articolo 4 del protocollo si ebbe la generosità di ordinare che la Danimarca sarebbe rimborsata delle somme anticipate dal Tesoro danese alle comuni, od a pubblici uffizi nei Ducati. »

SPAGNA. — Si scrive da Madrid in data del 19 luglio alla *France*:

« Dopo l'ultima mia, la situazione si è complicata in seguito a molti avvenimenti, i quali cominciano a spiegare nettamente l'attitudine del ministero e quella dei partiti.

« Votata la legge elettorale ed una volta sanzionata dalla regina, la questione la più importante era quella del riconoscimento del Regno d'Italia. Gli è su questo terreno che il partito neo-cattolico aveva riuniti tutti gli sforzi per arrestare il progesso liberale al quale cammina il ministero.

« Voi conoscete le influenze a Corte, sulle quali conta questo partito: il re compiutamente devoto alla sua causa, le grandi cariche della Corte occupate da affigliati, capo di tutti il confessore di Sua Maestà, il governatore del principe delle Asturie, personaggio più considerevole, questi erano i possenti elementi che pesavano sull'animo della regina, e contro questi aveva a lottare il ministero.

« La lotta fu accanita; il governo ne fu scosso; dopo un Consiglio di ministri tenutosi alla Granja, e presieduto dalla regina, venne destituito il cardinale Puente, ed i suoi scritti furono mandati con quelli del vescovo di Tarragona perchè fossero giudicati a rigore di legge.

« Tutto questo esaltò il partito cattolico, che pare abbia oggidì dichiarata le guerra alla Sovrana, e che mandò nelle provincie settentrionali i suoi membri i più influenti per eccitare gli animi delle popolazioni in favore di quanto esso chiama *il trono e l'altare*.

« Si parla di cospirazioni che si van macchinando, e di sollevazioni possibili in occasione del viaggio della famiglia reale nel Nord. Ma la pubblica attenzione è risvegliata, ed il Governo ha il tempo per prepararsi contro tutte queste eventualità.

« La situazione si fa ancora più grave per la attitudine dei partiti avanzati, il progressista ed il democratico, i quali muovono una guerra senza tregua al Gabinetto pretendendo che non mantiene il suo programma liberale, e che non cammina abbastanza presto al fine.

« Questi partiti non nascondono lo scopo che si sono proposto; essi tendono a far cadere la regina, e rovesciare la dinastia, ed a tale oggetto non risparmiano insinuazione di sorta contro S. M., abusando così di quella libertà della quale gode per ora la stampa.

« Il partito democratico sogna una republica impossibile; il partito ultra progressista non sa propriamente cosa vorrebbe, ma infine si contenterebbe della abdicazione della regina salvo ad ottenere più tardi l'unione iberica ed un cambiamento di dinastia; avanti tutto poi vuole riformato l'articolo 1$ della costituzione nel senso che nel caso di morte o di abdicazione della regina spetti alla Camera il diritto di nominare la reggenza.

« Riepilogando, le circostanze sono gravi, il paese è in ogni senso profondamente travagliato, il presentimento dell'avvicinarsi di grandi avvenimenti è generale. »

— Noi avevamo previsto sino dai primi giorni che il maresciallo O'Donnell, malgrado tutti i suoi sforzi per una fusione, non riescirebbe a nulla. I progressisti sono più ardenti che mai; essi adottarono arditamente la formola *tutto o nulla*; i loro giornali la *Iberia* e *Las Novedades* scagliano contro l'attuale Gabinetto invettive ancora più forti di quelle che non scagliavano contro il Ministero Narvaez.

Si crede che le nuove Cortes che saranno elette fra poco, non verranno convocate prima del dicembre.

La rottura della Corte colle persone, la cui presenza irritava da lungo tempo la pubblica opinione, è completa. Suor Patrocinio è sulle mosse di partire per Roma, dove, come dicono i fogli di Madrid, è aspettata dal Santo Padre. Il padre Clavet, già confessore della regina, parte senz'altro al momento.

Non è esatto che il generale Prim debba esser nominato capitano generale a Cuba, non ci costa molto il crederlo di fronte alla guerra iniziata dal partito progressista, del quale egli è uno dei capi. Le illusioni dei primi giorni sono ben presto scomparse. (*Pays*)

ULTIME NOTIZIE

— Scrivono da Buenos-Ayres in data 12 giugno:

Anche in quest'anno gl'Italiani qui residenti festeggiarono, nella prima domenica del mese, l'anniversario della nostra libertà, riunendosi in un allegro banchetto di più di duecento coperti, di cui avevano dato la presidenza al console del Re.

Il brindisi al Re, proposto dal Console, fu accolto con entusiasmo dalla numerosa adunanza, e fu seguito da altri all'armata, all'Italia, all'unione della Colonia ed al Plata.

Quantunque vi assistessero Italiani appartenenti non solo a varii partiti politici, ma eziandio a diverse classi sociali, pure non si ebbe a lamentare il benchè minimo inconveniente, e tutto procedette con dignità e decoro.

Il sentimento nazionale va facendo rapidissimi progressi in questa Colonia, e l'unione degli Italiani di tutte le provincie si può dire affatto compiuta.

— Un decreto imperiale, inserito nel *Moniteur Universel*, promulga la convenzione internazionale relativa ai militari feriti sui campi di battaglia, firmata a Ginevra il 22 agosto 1864, ed alla quale aderirono allora dodici Stati, cioè la Francia, Baden, il Belgio, la Danimarca, la Spagna, l'Assia, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Prussia, la Svizzera e il Würtemberg.

Sopra i dodici Stati segnatarii della convenzione di Ginevra, il Würtemberg, l'Assia Granducale, e il Portogallo soli non presero parte allo scambio delle ratifiche. I plenipotenziari del Würtemberg e dell'Assia aveano dichiarato già prima di non essere autorizzati a firmare che sotto riserva del giudizio della Dieta di Francoforte. Non avendo ancora quell'alta Assemblea deliberato, questi due governi dovettero aggiornare la loro definitiva decisione, riservandosi di far uso del diritto d'accessione preveduto dall'art. 9 della convenzione.

« Lo stesso fu del Portogallo, perchè lo scioglimento della Camera non permise al gabinetto di Lisbona d'ottenere in tempo utile l'assenso richiesto dalla Costituzione.

« D'altra parte il Consiglio federale aveva, a termini dell'articolo 9 della convenzione, diretto ai Governi non segnatarii l'invito di accedere a quest'atto internazionale. La Gran Bretagna, la Grecia, il Mecklemburg-Schwerin e i regni uniti di Svezia e Norvegia si affrettarono a far giungere officialmente la loro adesione.

« Il protocollo rimane aperto a tutti gli altri Stati. » (*Moniteur*)

— Si scrive da Roma alla *France* che il cardinale Mattei, decano del sacro Collegio, ha diretta una lettera urgentissima al cardinale D'Andrea per indurlo a ritornare nella capitale. La lettera, a quanto si assicura, era piena di moderazione e dolcezza.

Il cardinale è invitato a rientrare, coll'assicurazione che se nella città eterna la sua salute avesse a soffrire più che a Napoli, potrebbe di nuovo tornare a Sorrento, o andare altrove a suo piacimento. Non si conosce ancora la risposta del cardinale D'Andrea.

— Il *Moniteur* pubblica diversi decreti relativi ai trattati di commercio e navigazione tra la Francia e alcuni Stati dello Zollverein, tra cui il Mecklemburg-Schwerin.

— Giusta un dispaccio di Carlsbad, l'abboccamento fra il re di Prussia e l'imperatore d'Austria, avrà luogo definitivamente a Gastein; ma il dispaccio pervenuto all'*Agenzia Havas* aggiunge, ciò che ci sembra un poco ingenuo, che i due sovrani non parleranno di nessuna questione politica. (*Patrie*)

— A proposito delle voci corse relativamente alla tensione delle relazioni fra le due grandi potenze tedesche e la possibilità di una rottura la *Gazzetta di Vienna*, edizione della sera, dice:

« Tali supposizioni non sono giustificate. L'onor militare non è compromesso nei Ducati.

« L'Austria rifiutò di far uscire il duca di Augustenburgo dai Ducati, perchè questo principe non ha violate le leggi del paese. »

« Una azione isolata dalla Prussia non è probabile; è dunque impossibile il prevederne la conseguenze. » (*Havas*).

— Il giorno 21 luglio ebbero luogo a Bucharest, le ratifiche del trattato di estradizione fra i Principati Danubiani e l'Austria.

— Il comitato centrale della gran festa dei tiratori tedeschi, che attualmente risiede a Brema, ha mandato ai deputati prussiani un invito mettendo a loro disposizione la grande sala del banchetto, ed offrendo loro l'alloggio in città.

— Si annunzia da Altona che l'autorità civile superiore, nell'interesse della tranquillità nello Schleswig settentrionale, ha proibito i colori e l'uso delle bandiere danesi, eccettuato per i legni danesi.

Sono parimenti proibiti i canti danesi che possono eccitare le popolazioni.

(*Corresp. Havas*)

— Sappiamo che il maresciallo O'Donnell accompagnerà la regina al confine, dove avrà luogo il convegno tra la sovrana della Spagna e le LL. MM. l'imperatore e l'imperatrice dei Francesi. Il maresciallo andrà pure a Biarritz colla regina, quand'ella restituirà la visita alle LL. MM. imperiali.

— Il governo spagnuolo ha deciso di stabilire un nuovo porto commerciale sulla rada di Cadice. (*Pays*)

— Monsignor Meglia, nunzio apostolico presso la Corte messicana, è a Guatimala dove, giusta quanto dice una lettera che ci viene comunicata, attenderà che le circostanze gli permettano di ritornare a Messico. (*Pays*)

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 24.

Scrivono da Madrid che il riconoscimento del Regno d'Italia per parte della Spagna è considerato come un fatto compiuto.

L'attuale ministro di Sua Maestà il Re d'Italia presso la Corte di Lisbona sarebbe chiamato a rappresentare l'Italia presso il governo spagnuolo.

Vienna, 24.

La chiusura del Reichsrath avrà luogo il 27 luglio.

Londra, 24.

Consolidati 89 7/8.

Credesi prossimo un rialzo dello sconto.

Nassau, 24.

Fu impedito un banchetto che i deputati prussiani volevano dare sul territorio di Nassau.

Nuova-York, 13.

Le autorità di Charleston hanno preso misure di precauzione contro una insurrezione dei negri.

Continua a Charleston una grande mortalità fra i negri.

Oro 142 1/2.

Napoli, 24.

Ieri sera è morto l'ex-ministro Manna.

Torino, 24.

Rendita italiana 64 35

Certif. dell'ultimo prestito 65 75

Parigi, 24.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	Giugno, 22	24
Fondi francesi 3 0/0	67 65	67 50
Id. 4 1/2 0/0	97 —	97 10
Consolidati inglesi 3 0/0	90 1/2	90 —
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	65 05	65 10
Id. (fine luglio)	65 15	65 05
Id. (fine pross.)	— —	65 30
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	753	745
Id. italiano	408	410
Id. spagnuolo	470	473
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	285	280
Id. Lombardo-venete	483	481
Id. Austriache	418	417
Id. Romane	223	221
Obb. strade ferr. Romane	203	202
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	206

Vera-Cruz, 1.

Il generale Castagny ha sconfitto un forte corpo di repubblicani.

Alla cerimonia del matrimonio del generale Bazaine assistettero l'imperatore e l'imperatrice.

Il generale degli Stati Uniti, Brown, rispose al generale Meja, il quale si era lamentato che le sentinelle federali avessero tirato contro alcuni ufficiali messicani sulle rive del Rio Grande, facendogli sapere di aver ordinato un'inchiesta; e che è deciso di punire severamente ogni tentativo tendente a violare la neutralità.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

ARENA GOLDONI, ore 8 1/2 — La drammatica compagnia di Riccardo Castelvecchio rappresenta: *Il Coscritto*.

ARENA NAZIONALE. — Riposo.

TEATRO MECCANICO dei Paesi Bassi, posto sul Lung'Arno Nuovo. — Rappresentazione alle ore 7 e 9.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze
il 24 luglio.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 756, 2	mm 755, 1	mm 755, 4
Termometro centigrado	25, 0	31, 0	25, 0
Umidità relativa	85, 0	61, 0	90, 0
Stato atmosferico	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	nuvolo
Vento { direzione / forza	SO debole	O debole	O debole

Temperatura { Massima + 31,3 / Minima + 18,0
Minima nella notte del 25 + 21,3.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE
Firenze, 25 luglio 1865.

VALORI	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI
5 % god. 1 Lug. 65	64 35	64 32 1/2	64 75	64 70	» »	» »
Sottoscrizione 5 % 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	65 60	» »
3 % god. 1 Ap. 65	42 65	42 55	» »	» »	» »	42 55 c.
Imprestito Ferriere » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	84 1/2	» »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 { 1 »	102 »	101 »	» »	» »	» »	» »
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	1690	» »
Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	180 »	» »
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. Tabacco 5 % » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	98 1/2	» »
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	73 »	72 1/2	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 % dette » 1 »	216 3/4	216 1/2	217 3/4	217 1/2	» »	216 1/2 fc.
» 3 % » » 1 Mar. 65	» »	» »	» »	» »	190 »	217 1/2 fa.
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane { 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	47 1/2	» »
Obb. dette . . . . 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	362 »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Giu. 64	» »	» »	» »	» »	87 »	» »
Detto di Siena	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Napoli	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Lug. 65	69 1/2	69 »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Meridion. » 4 Mar. 65	» »	» »	» »	» »	315 »	» »
Obbl. 3 % dette 1 Giu. 65	» »	» »	» »	» »	185 »	» »
Dette demaniali 1 Ap. 65	393 1/2	392 1/2	395 1/2	394 1/2	» »	» »
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Mot. Barsanti Matteucci 1ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »
» » 2ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	65 »	» »
3 % idem	» »	» »	» »	» »	43 »	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
LIVORNO	8	100 »	99 7/8
Detto	30	99 1/2	99 1/4
Detto	60	99 »	98 5/8
ROMA	30	502 »	498 »
BOLOGNA	30	99 5/16	99 1/4
ANCONA	30	99 5/16	99 1/4
NAPOLI	30	99 5/16	99 1/4
MILANO	30	99 5/16	99 1/4
GENOVA	30	99 5/16	99 1/4
TORINO	30	99 5/16	99 1/4
VENEZIA e f. g.	30	246 »	244 1/2
TRIESTE	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
VIENNA	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
AUGUSTA	30	» »	» »
Detto	90	211 »	209 »
FRANCOFORTE	30	» »	» »
AMSTERDAM	90	» »	» »
AMBURGO	90	» »	» »
LONDRA	30	25 18	25 »
Detto	90	25 »	24 85
PARIGI	30	100 »	99 1/2
Detto	90	99 1/2	99 »
LIONE	90	99 1/2	99 »
MARSIGLIA	90	99 1/2	99 »
Sconto Banca 5 %			

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % — 64 32 1/2 fine corr.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

Avvertenza.

Nella prima inserzione (*Gazzetta ufficiale* 8 luglio 1865, n° 165) del seguente prospetto delle serie e numeri delle obbligazioni del prestito a premii della città di Milano, estratti a sorte il 1° corrente mese, si è omessa; l'indicazione della *Serie* 6153 tra quelle che già vennero estratte fino al 1° ottobre 1864 e delle quali non vennero peranco, per mancata presentazione, rimborsate tutte le obbligazioni; ed in alcuni numeri la parola *Serie* a fianco del n° 62 nella prima colonna del detto prospetto. Inoltre venne stampato per errore *Serie* 368 fra quelle sortite il 1° luglio in luogo della realmente estratta *Serie* 638.

XV^a Estrazione del Prestito a premii DELLA CITTA' DI MILANO — 1 Luglio 1865.
Le Obbligazioni qui sotto enumerate sono rimborsabili coi premii ivi menzionati

XV^eme Tirage de l'Emprunt a primes DE LA VILLE DE MILAN — 1 Juillet 1865.
Les Obligations ci-après mentionnées sont remboursables avec les primes y indiquées

XV^te Ziehung der Prämien Anleihe DER STADT MAILAND — 1 Juli 1865.
Nachstehend aufgeführte Obligationen sind mit den beigesetzten Prämien zurückzahlbar

Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire
Serie 62		23 —	60	Serie 1262		Serie 2394		19 —	60	Serie 6071	
1 —	60	24 —	1,000	22 —	200	6 —	100	24 —	100	5 —	60
7 —	60	34 —	60	24 —	60	10 —	200	27 —	60	7 —	100
15 —	200	40 —	60	25 —	100	20 —	60	28 —	60	11 —	100
28 —	60	41 —	60	26 —	60	23 —	100	31 —	1,000	13 —	60
29 —	60	Serie 664		33 —	60	27 —	100	Serie 4327		14 —	100
33 —	10,000	2 —	100	40 —	100	31 —	400	8 —	60	19 —	100,000
34 —	100	9 —	100	48 —	60	45 —	60	12 —	400	21 —	60
40 —	400	11 —	100	Serie 1441		46 —	60	39 —	200	28 —	60
48 —	100	15 —	200	7 —	60	48 —	100	48 —	60	45 —	60
Serie 638		16 —	60	10 —	60	Serie 2878				—	
7 —	100	17 —	60	20 —	60	3 —	200				
8 —	60	22 —	400	47 —	400	4 —	60				
13 —	60	26 —	60			5 —	60				
16 —	200	29 —	1,000			13 —	60				
18 —	400	42 —	200			17 —	60				
21 —	60	49 —	60			*segue*					
segue		50 —	60								

Tutte le altre Obbligazioni contenute nelle Serie: — Toutes les autres Obligations contenues dans les Séries: — Alle übrigen Obligationen der Serien:

62, 638, 664, 1262, 1441, 2394, 2878, 4327, 6071

sono rimborsabili con It. Lire 46.

Il rimborso si fa a datare dal 1° gennaio 1866.
a Milano presso la Cassa Comunale . . . .
a Bruxelles presso la Ditta I. Oppenheim . . . .
a Francoforte sul Meno presso la Ditta A. Reinach . . . . . .
a Parigi presso la Ditta Kohn Reinach e C. . . . .
} al cambio di Milano
ed anche presso i venditori delle Obbligazioni di questo Prestito.

La prossima estrazione avrà luogo il 1° ottobre 1865.

sont remboursables par It. L. 46.

Le remboursement se fait à partir du premier janvier 1866.
à Milan à la Caisse Communale .
à Bruxelles chez M.r Oppenheim
à Francfort sur-le-Mein chez M.r A. Reinach . . . .
à Paris chez M.rs Kohn Reinach et Comp.e . . . .
} au cours de Milan
et aussi près les vendeurs des Obligations de cet Emprunt.

Le prochain tirage aura lieu le 1.r octobre 1865.

sind mit It. L. 46 zurückzahlbar

Die Rückzahlung beginnt mit dem 1ten januar 1866.
in Mailand an der Gemeinde Casse . . . .
in Brussel bei dem Bankhause I. Oppenheim . . . .
in Frankfurt a/M bei dem Bankhause A. Reinach . . . . . .
in Paris bei dem Bankhause Kohn Reinach e C. . . . . .
} zum course auf Mailand
und auch bei den Verkäufern der Obligationen dieser Anleihe.

Die nächste Ziehungfindet am 1ten *octob.* 1865 *statt.*

Serie estratte sino al 1° ottobre 1864 inclusivo, le cui obbligazioni non furono ancora tutte presentate pel rimborso.

Séries tirées jusqu'au 1 octobre 1864 dont les obligations n'ont pas encore entièrement été présentées pour le remboursement.

Bis zum 1 october 1864 gezogenen Serien, wovon noch nicht alle zur Zurückzahlung presentirt wurden.

29, 35, 47, 129, 154, 161, 210, 234, 238, 360, 409, 475, 698, 750, 869, 885, 909, 926, 1024, 1068, 1177, 1232, 1239, 1299, 1398, 1472, 1476, 1502, 1531, 1562, 1777, 1788, 1794, 1834, 1856, 1847, 2019, 2053, 2284, 2582, 2640, 2678, 2732, 2934, 2981, 3103, 3230, 3248, 3297, 3319, 3381, 3442, 3555, 3714, 3830, 5956, 6003, 6009, 6130, 6153, 6490, 6553, 6559, 6943, 7573, 7796, 7870, 7942, 7951.

Milano, il 1° luglio 1865.

La Giunta Municipale

Il Sindaco
BERETTA.

L'Assessore
BASSI GEROLAMO.

Il Segretario
GIANI.

La Commissione

SALA LUIGI, *Assessore Municipale.*
VENINI EUGENIO, *Consigliere Comunale.*
CONTI LUIGI, *Consigliere Comunale.*
UBOLDI DE-CAPEI GIOVANNI.
VILLA PERNICE ANGELO. 320

Banca Anglo-Italiana

CAPITALE **25,000,000** di lire

Con facoltà di aumentarlo

COMPAGNIA ANONIMA

CON SEDE A LONDRA
e succursali
IN FIRENZE, TORINO, MILANO E NAPOLI

Consiglio della Compagnia.

Signor barone BETTINO RICASOLI, Presidente — Sir JAMES HUDSON, Vice-Presidente, di Firenze — Ser JOHN LUBBOCK Baronet, Vice-Presidente, di Londra. —Consiglieri: CHARLES BELL Esq. — ROBERT BENSON Esq. — Ch. H. GOSCHEN Esq. — Cav. IPPOLITO LEONINO — Geor. G. NICOL Esq., di Londra — Comm. G. DE VINCENZI – Sir JAMES LACAITA, di Firenze – SABINO LEONINO, di Genova.

L'uffizio della Banca si è aperto in questa città in piazza San Gaetano, palazzo Antinori, n° 3.

Essa riceverà somme in conti correnti, con o senza interesse, sconterà recapiti commerciali con due firme almeno, farà anticipazioni su titoli e valori pubblici ed industriali, comprerà e venderà tratte sui luoghi ove ha sedi o succursali, e generalmente farà ogni specie di operazioni bancarie.

L'AMMINISTRATORE
193 A. Guarducci.

SOCIETÀ ITALIANA

PER LE

Strade ferrate Meridionali

Avviso per fornitura di traverse.

Dovendo la Società provvedere alla fornitura di 240,000 traverse necessarie allo armamento delle ferrovie da Napoli a Foggia per Benevento e Campobasso, e da Pescara a Popoli, ed avendo determinato di procurarsi a tale effetto private offerte, se ne dà notizia a chi volesse concorrervi, avvertendo che fino a tutto il giorno 15 agosto prossimo futuro si riceveranno tali offerte, le quali, accompagnate dal deposito indicato nell'articolo 10 del relativo capitolato d'oneri, dovranno essere indirizzate in piego suggellato alla Direzione generale della Società in Torino, Borgonuovo, via La Marmora, n° 8, ove nel giorno 21 detto mese, si procederà all'apertura delle lettere che si saranno ricevute, e si farà l'aggiudicazione a quello dei concorrenti che presenterà il miglior partito, sia quanto al prezzo, sia quanto alla responsabilità dell'offerente.

Del suddetto Capitolato si potrà aver visione presso la Direzione generale in Torino, nonchè presso la Direzione dell'Esercizio in Foggia, e la Sotto-direzione in Napoli, come pure presso gl'ingegneri di divisione della Società, signor Adolfo Billia in Caserta, signor Alessandro Rovere in Ariano, signor Cavalier Leopoldo Sarnelli in Foggia, signor cavalier Edoardo Gaetani in Campobasso, signor cavalier Alessandro Alberti in Antrodoco, e signor Giuseppe Lanino in Popoli.

Da tutti questi ufficii poi potranno averne un esemplare i richiedenti che ne faranno domanda per lettera.

Torino, 22 luglio 1865.

99 DALLA DIREZIONE GENERALE.

4

479 AVVISO.

Per tutti gli effetti che di diritto si rende noto che il signor Angelo Augusto Sambu-ida, abitante in Arezzo, via Cenci, n° 599, non è più agente nè rappresentante della casa del sottoscritto. E. MAINGUET.
Casa in Genova

La Pretura civile di Fiesole fa noto che con decreto del 7 corrente, alle instanze dei signori Antonio ed Enrico Giacomelli, eredi intestati del padre Pio Giacomelli, defunto il 10 aprile pr° passato, nel popolo di San Marco Vecchio, ha ammessa la domanda d'inventario solenne della di lui eredità, assegnando il termine di giorni otto ai creditori certi e di quindici agl'incerti ed altri interessati nella eredità medesima (da citarsi questi ultimi col mezzo di editti) a dire e dedurre quanto crederanno del loro interesse circa l'inventario stesso con facoltà di assistere alla sua pubblicazione la mattina del 1° settembre 1865 a ore 10 avanti la detta Pretura.

Li 24 luglio 1865.

501 A. CIANI, *Pretore.*

502 VENDITA COATTA.

In esecuzione del decreto proferito dal tribunale di prima istanza di Volterra li 10 aprile 1865 sulle istanze dell'illustrissimo signore avvocato Napoleone Franzesi nella sua qualità di Rettore dello spedale di Santa Fina di San Gimignano, rappresentato da messer Cesare Ridolfi, ed al seguito della relativa ordinanza di Cancelleria del dì 11 luglio 1865, nella mattina del dì 26 agosto 1865 alle ore undici, avanti la porta principale esterna del suddetto tribunale sarà proceduto alla vendita per mezzo di pubblico incanto della infrascritta casa di dominio diretto dello spedale suddetto, spettante per le ragioni utili a Giovanni e Teresa Vanni, ed in parte al terzo possessore signor Giuseppe Maberini, tutti domiciliati a Piombino, per rilasciarsi al maggiore e migliore offerente sul prezzo complessivo di Ln. 728, 02 resultante dalla perizia del signore ingegnere Aristodemo Solaini de' 20 marzo 1865 esistente negli atti del tribunale di prima istanza di Volterra nel processo « Franzesi NN. e Vanni e Maberini » segnato di n° 68 del 1864, e con le condizioni di che nella respettiva cartella d' incanti esistente in atti.

Casa da vendersi.

« Un casa posta in Piombino in via « fra i Palazzi al numero civico 17, de« scritta e confinata come nella citata « perizia Solaini, rappresentata sopra « i campioni catastali della comunità « di Piombino in sezione *A* dalle parti« celle di n° 127 e 128 in parte con ren« dita imponibile di L. 158, 31 per la « porzione posseduta da Giovanni e Te« resa Vanni, e nella stessa sezione *A* « dalla particella di n° 128 in parte con « rendita imponibile di L. 32, 30 per la « porzione posseduta da Giuseppe Ma« berini, gravata inoltre dell'annuo ca« none complessivo dovuto allo Spedale « suddetto, dominio diretto, in L. 128, 52 « con la scadenza nel 13 ottobre di « ciascun anno ».

Fatto a Volterra li 17 luglio 1865.

1 Dott. CESARE RIDOLFI.

498 NOTA

In seguito a sentenza del tribunale circondariale di Domodossola 30 aprile prossimo passato nella causa di Tapparone cav. Francesco, Sacco Francesca, ed altri particolari dell'Alpe Baranca di Bannio rappresentati dal causidico Paolo Anderlini contro Testone Eugenio di Bannio, e Rizzetti Giacomo di Fobello colla quale si ordinava di dare l'intervento in causa per via di proclami degli altri Condomini di detto Alpe, ed in seguito a Decreti di detto tribunale 30 scorso giugno, e 13 corrente sull'istanza delli detti Testone, e Rizzetti si citano, ed assegnano gli infra nominati individui a comparire in via ordinaria nel termine di mesi tre avanti il tribunale suddetto per ivi vedersi provvedere sulle domande che fecero oggetto dello stesso giudicio, e cioè ad integrare il detto giudicio, per vedersi accogliere le conclusioni delli convenuti Rizzetti, e Testone di assolutoria dalle attrici domande, e bisognando per la divisione dell' Alpe Baranca.

Elenco degli individui a citarsi:

1° Gentilini Enrico fu Giovanni Domenico — 2° Respini Anna Maria fu Carlo — 3° Zani Del Fra Rosa fu Giovanni — 4° Bianchi Bartolomeo fu altro — 5° Corbetta notaio Michele Antonio fu Giovanni Antonio — 6° Tapparone Carlo fu Giovanni Domenico — 7° Tapparone Carlo fu Bartolomeo — 8° Bianchi Pirattone Maria erede fu Giacomo Antonio — 9° Maria e Domenica sorelle Zambonini fu Giovanni — 10° Roggero Pasquale fu Domenico — 11° Missiretti Giuseppe fu altro — 12° Berta Carolina nata Governore — 13° Berta Barbara fu Carlo moglie Borgazzi — 14° Berta Maria fu Carlo vedova Volpone Pietro — 15° Carlo, Giuseppe e Francesco fratelli Testone fu Giuseppe — 16° Bianchi Maria nata Testone — 17° Rampanelli Giuseppe fu Giovanni — 18° Santini Giovanni fu Giovanni Battista — 19° Miglianetti Vittoria moglie di Carlo Ghedo — 20° Ramponelli Maddalena moglie di Battista Franci — 21° Svilpo eredi fu Antonio — 22° Fornari eredi fu Giuseppe Vincenzo — 23° Fornari Giovanni e Giuseppe frat. fu Bartolomeo — 24° Fornari Giuseppa fu Carlo moglie Fornari Bartolomeo — 25° Fornari Bartolomeo fu Giuseppe Vincenzo — 26° Bianchi Rosalia vedova nata Piratone, e figli Carlo, Bartolomeo e Giovanni Battista fu Giovanni Battista — 27° Testone sacerdote Bartolomeo fu Carlo — 28° Bertoletti eredi fu Francesco — 29° Bertoletti Pietro fu Giovanni — 30° Bertoletti Maria, e Domenica sorelle fu Giovanni Antonio — 31° Fornari eredi fu Antonio — 32° Ramponelli Giuseppe fu Giovanni — 33° Testone eredi fu Anna Maria — 34° Brancetti eredi fu dottor Felice Giovanni — 35° Volpone Bar.meo fu Salvatore — 36° Testone Catter. erede fu Bar.meo — 37° Testone eredi fu Lorenzo — 38° Fornari Carlo fu Bartolomeo di Cesare — 39° Testone Eugenio fu Carlo — 40° Testone dott. Pietro fu Carlo — 41° Guatoni eredi fu Francesco — 42° Pera Giovanni Battista erede fu Carlo — 43° Respini Francesco, Giovanni, Andrea fratelli fu Gerolamo — 44° Respini Gerolamo fu Bartolomeo — 45° Respini Giuseppe, Bartolomeo, Stefano e Giovanni fratelli fu Giuseppe — 46° Pera eredi fu Antonio — 47° Missiretti Antonio fu Giacomo — 48° Giovanni Parnisetti fu Venanzio — 49° Zarletti Giovanni fu Giovanni — 50° Scaglietta eredi fu Giovanni — 51° Bartolomeo Zani fu Giovanni — 52° Cocchini Cagnola Giovanni fu Bartolomeo — 53° Testone eredi fu Bernardino — 54° Vicari eredi fu Carlo — 55° Bracchini Paolo, e sacerdote Bartolomeo fratelli fu Giuseppe — 56° Volponi Teresa fu Giovanni moglie Pera Giuseppe — 57° Bionda Giovanni ed Anna Maria fratello e sorella fu Giovanni — 58° Perazzi Maffiola Pietro di Pietro — 59° Testone Maria moglie di Giovanni Pietro Bionda — 60° Anna Maria Rovaletti fu Angelo moglie Orella Matteo — 61° Gardolini Giuditta fu Giacomo — 62° Eredi di Ambrogio Vicari.

Domodossola, li 17 luglio 1865.

Caus. VEGGIA, Proc. capo.

488 DICHIARAZIONE.

Il signore Alfredo Barlani-Dini, mediante privato atto del 19 luglio 1862, recognito Tilli, registrato in Firenze lo stesso giorno al Registro 20, fog. 24, n° 3463 col pagamento di lire 1 e centesimi 10 da Maffei, ha dichiarato di eleggere, come elegge il suo domicilio in detta città di Firenze, e precisamente nello studio dell'eccellentissimo signor dottor Angiolo Andreani posto in via della Vigna Vecchia n° 7 primo piano, intendendo e volendo che ogni atto ad esso diretto debba esser notificato nel suindicato domicilio, non riconoscendo quelli che venissero notificati o trasmessi in altro luogo, commettendo in pari tempo al prefato signor dottore Andreani di pubblicare nei modi legali l'elezione di tale domicilio a tutti gli effetti di ragione e perchè nessuno possa allegarne ignoranza.

Fatto a Firenze li 21 luglio 1865.

Dott. ANGIOLO ANDREANI.

500 AVVISO GIUDICIALE.

La mattina del 1° settembre prossimo venturo, in esecuzione di decreto proferito dal tribunale di Scarperia, e successiva ordinanza di quel Cancelliere pretoriale sulle istanze di messer Francesco Masantini come procuratore della signora Teresa Nuti vedova Donati possidente dimorante in Scarperia, e del signor Scipione Tonti possidente dimorante in Firenze, la prima come madre e tutrice, ed il secondo come contutore dei signori Antonio, Pietro, Annunziata ed Irene figli pupilli del fu Donato Donati, ad ore dieci di mattina verranno esposti in vendita volontaria avanti la porta esterna del pretorio suddetto gli infrascritti stabili latamente descritti nella relazione e stima dell' ingegnere signor Raffaello Savi de' 14 luglio 1863, debitamente registrata all'uffizio del Registro del Borgo San Lorenzo il medesimo giorno, ed omologata con deliberazione del Consiglio di famiglia assistente a detta tutela il dì 8 ottobre successivo, onde rilasciarsi in vendita in quattro separati lotti, e senza sbassi, al migliore offerente, alle condizioni tutte contenute nella relativa cartella d'oneri esistente nel tribunale medesimo, ed ostensibile a tutti.

BENI DA VENDERSI.

Primo Lotto.

Un tenimento di terra con casa colonica, e di tre campi, posto e situato nel popolo di S. Andrea a Cerliano, comunità di Scarperia, stimato lire duemilatrecento settanta e centesimi sessantacinque, dico L. 2370, 65.

Secondo Lotto.

Un appezzamento di terra lavorativa, vitata, pioppata e fruttata, luogo detto il Campo del Pazzino, posto e situato nel popolo e comunità di Scarperia; item

Un appezzamento di terra boschiva a palina in detto popolo e comune suddetto, Poggio di Barghi, stimato lire duemilacinquecentodiciotto e centesimi tretadue, L. 2518, 32.

Terzo Lotto.

Un appezzamento di terra in parte marronata, ed in parte boschiva cedua a querciolì e palina, luogo detto Valluccioli, posto e situato nel popolo di Cerliano, comunità di Scarperia, stimato lire quattrocentosessantaquattro e centesimi venti, L. 464, 20.

E come più latamente trovansi descritti, e confinati in detta perizia Savi.

M. FRANCESCO MASANTINI, *Procur.*

504 AVVISO.

In esecuzione del Decreto del Tribunale di prima istanza in Portoferraio del 16 agosto 1864, e dell'Ordinanza del cancelliere di detto Tribunale del 4 luglio 1865, sulla istanza del sig. avv. Luigi Itutre, benestante, dimorante in Portoferraio, rappresentato da messer Domenico Papucci, la mattina del dì 26 agosto 1865, alle ore 10, ed avanti la porta principale del detto Tribunale, avrà luogo la vendita al pubblico incanto, in cinque lotti, dei sottoindicati fondi spettanti al signor Giovanni del fu Michelangiolo Gelzi, possidente, dimorante in Capoliveri, posti nel comune di Longone, per il prezzo di lire it. 3,165 attribuitole dallo stimatore signor Agostino Bartolini, con sua relazione giurata del 4 luglio 1864, ed alle condizioni di che nel quaderno d'oneri, questo e quella approvata col citato Decreto, ed esistenti nella Cancelleria di detto tribunale nel processo di n° 1 del 1864.

Indicazione dei fondi.

Lotto n° 1 — Terreno vignato e campivo, nel territorio del comune di Longone, in luogo detto *Trappola*, di ettari 2, are 16, e centiare 94, nel quale vi esistono centi tredici e 491 viti, fertilissimo, e n° 262 maglioli di un anno ed alcuni muri a secco, avente nel campione catastale di Longone, gli appezzamenti di n° 370, 371, 372, in sezione *E*, stimato lire it. 1545.

Lotto n° 2 — Terreno vignato e campivo, posto come sopra in luogo detto *Morcone*, di ettari 1, are 8, e centiare 13, entrovi centi due e viti 167 di vigna scelta, e sette piante di fico, avente nel campione catastale l'appezzamento di n° 445, 444, 447 e 448, della sezione *E*, stimato lire ital. 613.

Lotto n° 3 — Terreno vignato campivo e boschivo, posto come sopra, in luogo detto *Zuccale o Due Vie*, di are 93 e centiare 118, contenente centi due e viti 77 di vigna fruttifera, avente sopra del campione estimale, l'appezzamento di n° 13, in sezione *E*, stimato lire ital. 176.

Lotto n° 4 — Terreno vignato campivo ed ortale, posto come sopra in luogo detto *Fontanelle*, di ettari 1, are 20 e centiare 90, nel quale vi esistono centi sei e viti 430 di vigna, avvi pure una fonte di acqua perenne, coperta a pozzo, che serve per irrigare i terreni, ed ha sopra del campione il n° 686 della sezione *E*, stimato lire italiane 388 e centesimi 40.

Lotto n° 5 — Una stanza di casa a pian terreno, posta in Capoliveri in luogo detto il *Gitto*, in ottimo stato, avente sul campione catastale l'appezzamento di n° 643, con l'articolo 705 in sezione *E*, stimato lire ital. 442, e centesimi 60.

Portoferraio, 10 luglio 1865.

Il procuratore
D. D. PAPUCCI.

AVVISO INTERESSANTE

Si rende noto che si cederebbe, a condizioni da trattarsi, *Un Forno* con piano di casa e grandissima bottega per uso di vendita di pane con tutto il bisognevole tanto per il Forno come per la bottega, in strada centrale; di più, altra *Bottega* per uso di panatteria in luogo centralissimo, montata di tutto il necessario, ed ambidue aventi già un discretissimo esito.

Il proprietario che rimetterebbe i suddetti locali elegge domicilio presso il signor Francesco di Valente Cecchi, via dei Cerchi, in faccia al teatro Nazionale dal quale potrassi avere ogni e preciso schiarimento. 505

SOCIETÀ ITALIANA

PER LE

Strade ferrate Meridionali

La Società italiana per le strade ferrate meridionali ha da vendere, 267,360 chilogrammi di ferro e ghisa fuori d'uso, costituiti da ferramenta per vagoni, da ruotaie e cuscinetti, nonchè da cilindri di locomotive e da quattro macchine locomotive di cui due con tender e due senza.

La Società avvisa tutti coloro che vogliono farne acquisto, che potranno visitare i suddetti ferri in Ancona, Termoli e Foggia ove si trovano depositati dal 30 luglio corrente al 15 agosto p. f.

Quelli che intendono farne acquisto potranno consegnare, o spedire, le loro offerte suggellate alla direzione generale in Torino al 30 agosto prossimo venturo.

Sulla sopra-critta sarà detto: *Offerta per l'acquisto di ferramenta fuori d'uso.*

Si avverte che i pagamenti saranno fatti a pronti contanti alla consegna della merce di cui la Società accorda il trasporto gratuito sulle proprie linee.

486 La Direzione Generale.

CASSA SOCIALE DI PRESTITI E RISPARMI

IN

MILANO

AVVISO.

Sono convocati gli azionisti in assemblea generale ordinaria pel giorno 15 agosto p. v., ore 10 antimeridiane e pei successivi, occorrendo. L'Adunanza avrà luogo nella casa in via Durino, 30.

Ordine del giorno.

1° Nomina del presidente dell'Assemblea e dei due scrutatori.
2° Lettura del Verbale della tornata 29 gennaio ultimo scorso.
3° Relazione del Consiglio d'Amministrazione. Dimissione del Consiglio ed esposizione de' motivi. Comunicazioni governative in merito allo statuto ed ai regolamenti per la Società.
4° Relazione della Direzione generale.
5° Relazione della Commissione delegata pel controllo del bilancio 1863-1864.
6° Deliberazione sulle conclusioni esposte dalla Commissione di controllo, e nomina dei Membri della Commissione pel controllo del bilancio 1865.
7° Relazione della Commissione delegata per consegnare l'ente Cassa nazionale alla Cassa sociale Prestiti e Risparmi.
8° Nomina, se vi ha luogo, di nove consiglieri in surrogazione al Consiglio dimissionario.
9° Regolarizzazione del premio di 240 azioni, già in possesso del fondatore della cessata Cassa nazionale.
10° Stanziamento dello stipendio del Direttore Generale, e del valore delle medaglie di presenza per le Autorità elettive sociali.

NB. Si ricorda che a sensi dell'articolo 67 dello statuto, hanno ingresso nell'Assemblea i soli azionisti che possedano almeno cinque certificati interinali od azioni, e che le abbiano effettivamente depositate al più tardi quattordici giorni prima dell'Assemblea in una delle casse sociali.

Milano, il giorno 17 luglio 1865.

Coerentemente all'articolo 3 si partecipa ai signori azionisti che oggidì 21 luglio pervenne alla Società il Decreto Reale, col quale S. M. si degnò approvare il nuovo Statuto redatto e deliberato dal Consiglio d'Amministrazione il 1° giugno 1865, e che andrà in vigore col 1° agosto p. f.

Copia di questo documento e dei relativi regolamenti approvati dal Commissariato governativo per le Società commerciali, industriali e finanziarie sarà depositata nella sede centrale e negli uffici succursali 14 giorni prima dell' assemblea 15 agosto p. v.

454 L'AMMINISTRAZIONE.

Dalla tipografia EREDI BOTTA

(TORINO, via D'Angennes)

Si sono pubblicate e trovansi vendibili:

Le Leggi ed il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile pel 1865 — Prezzo L. 1 60.

Le Leggi ed il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati — Prezzo L. 1 20.

Le Leggi ed il Regolamento per l'esecuzione del Conguaglio dell'imposta fondiaria nel compartimento catastale di Piemonte e di Liguria pel 1865 — Prezzo L. 1 20.

CUI VANNO UNITI I RELATIVI MODULI

Contro *vaglia* postale corrispondente, diretto alla suddetta Tipografia, si spediranno le dette Leggi in tutte le provincie del Regno.

ANNO VII.

LA NAZIONE

Giornale politico quotidiano che si pubblica in Firenze

PREZZO D'ABBUONAMENTO

		Tre mesi	Sei mesi	Un anno
Per Firenze	L.	8	16	32
Per le altre parti del Regno	»	9	18	36
Per gli Stati Pontificî	»	10	20	40
Per la Francia	»	16	32	64

Le domande di abbuonamento devono essere accompagnate dal relativo *vaglia postale* diretto al signor G. BARBÈRA — *Firenze.*

RIVISTA TECNOLOGICA ITALIANA

GIORNALE

di Chimica, Agricoltura, Industria, Arti e Commercio.

Prezzo d'associazione per tutta l'Italia *franco* di posta:

Per un anno lire 9 | Per sei mesi lire 5 | Per tre mesi lire 3

Dirigersi con vaglia postale in lettera affrancata alla Direzione della *Rivista Tecnologica Italiana*, via Goito, 9, Torino.

Firenze — COLLEZIONE SCOLASTICA BARBÈRA

MANUALE DELLA LETTERATURA ITALIANA, compilato da FRANCESCO AMBROSOLI. – Seconda edizione ricorretta ed accresciuta dall'Autore. – Vol. quarto ed ultimo. L. 3. – L'opera completa . . . . L. 12 —

STORIA DI GRECIA, dai tempi primitivi fino alla conquista romana, con giunta di Capitoli intorno alla storia delle lettere e delle arti di GUGLIELMO SMITH – prima traduzione italiana, corredata di una Carta Geografica della Grecia antica. – Un vol. . . . . » 4 —

STORIA DI ROMA, dai tempi più antichi fino alla costituzione dell'Impero. Corredata di alcuni Capitoli intorno alla Storia delle Lettere e delle Arti per ENRICO G. LIDDELL. – Prima traduzione italiana, accresciuta della Storia dei primi due secoli dell'Impero, e corredata di una Carta Geografica dell'Italia antica. – Un vol. . . . . » 5 —

STORIA DELLA DECADENZA E ROVINA DELL'IMPERO ROMANO, di EDOARDO GIBBON, compendiata a uso delle Scuole da *G. Smith*; con l'aggiunta nel testo delle ricerche dei moderni Commentatori e arricchita di una Carta Geografica dell'Impero. – Prima traduzione italiana. – Un vol. . . » 5 —

COMPENDIO DELLA STORIA D'ITALIA dai primi tempi sino all'anno 1850, nuovamente scritto per uso delle Scuole da LUIGI SFORZOSI, e continuato sino alla proclamazione del Regno d'Italia (Marzo, 1861). Corredato di una Carta Geografica dell'Italia moderna. – Un vol. – (Quarta edizione) » 4 —

COMPENDIO DI STORIA MODERNA dal 1454 al 1861, di CELESTINO BIANCHI. – Edizione corretta ed ampliata. – Un vol. . . . . » 5 60

ORLANDO FURIOSO di LODOVICO ARIOSTO, ad uso della gioventù, con Note ed Indice dal dottore *G. B. Bolza*. – Un vol. . . . . » 5 —

VOCABOLARIO DI PAROLE E MODI ERRATI che sono comunemente in uso, compilato da FILIPPO UGOLINI. – Terza edizione rifusa dall'Autore sui molti lavori filologici pubblicati dopo l'ultima stampa . . . . » 3 —

LA FAMIGLIA BOLOGNANI, Esercizio di lettere per uso delle Famiglie, delle Scuole, dei Traffici, ecc., scritto da LORENZO NERI. – Un vol. . . . » 1 50

GEOGRAFIA FISICA di MARIA SOMERVILLE. Traduzione di *Elisabetta Pepoli*, arricchita ed aumentata, conformemente alla quarta edizione inglese. – Due vol. . . . . » 8 —

SULLA CONNESSIONE DELLE SCIENZE FISICHE, di MARIA SOMERVILLE. Un volume arricchito di molte incisioni in legno. Prima traduzione italiana, fatta col consenso dell'Autrice sulla nona edizione inglese . . . . » 6 —

POESIE E PROSE scelte in ogni secolo della Letteratura italiana. – Parte prima *Poesie*, per cura di *Pietro Dazzi*. – Parte seconda *Prose*, per cura di *Isidoro Del Lungo*. – Due volumetti. L. 3. – (Si vendono anche separatamente a L. 1 50 il volume.)

LETTERE DI PIETRO GIORDANI scelte e proposte per istudio alla gioventù. – Un volumetto. (Seconda edizione) . . . . » 1 50

LETTERE DI TORQUATO TASSO, scelte e proposte per istudio alla gioventù da *Cesare Guasti*. – Un volumetto. . . . . » 1 50

GRAMMATICA NOVISSIMA della lingua Italiana, di LEOPOLDO RODINÒ. – (Terza edizione). – Un vol. . . . . » 1 50

GRAMMATICA POPOLARE della lingua Italiana, tratta dalla *Grammatica Novissima* di LEOPOLDO RODINÒ. – (Terza edizione) . . . . » 0 60

VOCABOLARIO ITALIANO-LATINO E LATINO-ITALIANO di C. MANDOSIO. – Un vol. . . . . » 2 —

NB. Le suddette opere saranno inviate franche a chi ne farà domanda all'Editore G. BARBÈRA in Firenze, e rimetterà il relativo *Vaglia* – Il *Catalogo generale* è mandato a chiunque ne faccia domanda con lettera affrancata.

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.